

COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI PISA

NUOVA SERIE - *Saggi e ricerche*

MORTE, DISCENDENZA, EREDITÀ

Una storia umana tra natura, cultura e diritto

a cura di

Alessandro Cassarino



G. Giappichelli Editore

COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI PISA

NUOVA SERIE – *Saggi e ricerche*

7

MORTE, DISCENDENZA, EREDITÀ

Una storia umana tra natura, cultura e diritto

a cura di

Alessandro Cassarino



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2024 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-1207-8

ISBN/EAN 979-12-211-6138-0 (ebook)

Comitato scientifico:

F. Barachini, B. Bellè, E. Catelani, P. Consorti, G. De Francesco, A. Fioritto, F. Giardina, T. Greco, A. Landi, E. Malfatti, E. Marzaduri, O. Mazzotta, S. Menchini, E. Navarretta, M. Passalacqua, L. Pasquali, A. Petrucci, E. Sirsi, R. Tarchi

Responsabile scientifico:

E. Sirsi

Il presente lavoro è stato finanziato dall'Università di Pisa per mezzo dei fondi "PRA - Progetti di Ricerca di Ateneo", n. progetto (2022-68) PRA_2022_2023_ Morte, discendenza, eredità. Una storia umana tra natura, cultura e diritto.

Composizione: Media Print s.r.l. - Livorno

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEAredi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE

	<i>pag.</i>
ALESSANDRO CASSARINO	
PREFAZIONE	1
ALESSANDRO CASSARINO	
I VIZI DELLA VOLONTÀ NEL TESTAMENTO: UNO SGUARDO D'INSIEME RIVOLTO ALLA GIURISPRUDENZA ROMANA	5
1. Premessa	5
2. Il testamento: cosa dicono le fonti	7
3. Volontà testamentaria	12
4. Il testatore che dubita del proprio <i>status</i>	18
5. Errata nomina dell'erede	20
6. Dolo e violenza	25
7. Qualche osservazione conclusiva	32
ALESSANDRO GRILLONE	
I DIRITTI SUCCESSORI DEI FIGLI DI FRONTE ALLA FATICOSA EMERSIONE DELLA RILEVANZA GIURIDICA DELLA GENITORIALITÀ MATERNA E ALLE ASPETTATIVE AGNATIZIE TRA TARDA REPUBBLICA E PRIMO IMPERO	33
1. L'originaria posizione dei figli nella successione civile e pretoria materna	33
2. La genitorialità madre-figli nella percezione sociale	37
3. Madri e figlie di fronte alla <i>lex Voconia</i>	42
4. Il <i>SC Orphitianum</i>	46
CLAUDIA TERRENI	
CURATOR VENTRI DATUS E CUSTODIA VENTRIS. LE RAGIONI DEI DUE ISTITUTI ED IL LORO DESTINO NEGLI ORDINAMENTI MODERNI	53
1. Premessa	53
2. Il <i>curator ventris</i> nelle fonti romane	55

	<i>pag.</i>
3. Le osservazioni di Siro Solazzi	60
4. Il ruolo del custode	66
5. Dai Codici preunitari alla legge n. 151 del 19 maggio del 1975	75
6. Conclusioni	84
DOMITILLA CAMPANILE	
SOFISTI IN ETÀ IMPERIALE: PATRIMONI SIMBOLICI E PATRIMONI MATERIALI DA TRASMETTERE AI DISCENDENTI	87
1. Introduzione	87
2. La Seconda Sofistica	89
3. Crisi sollevate dalla scomparsa del capofamiglia e dinamiche del rapporto padre/figli	90
4. Valore delle origini familiari di un sofista	91
5. Rufino di Naucrati e Scopeliano di Clazomene	92
6. Ermocrate di Focea	94
7. Attendibilità di Filostrato nella narrazione dei rapporti familiari	96
8. Conclusione: possibili cause dell'importanza conferita da Filostrato ai problemi della scomparsa del capofamiglia	98
FABIO GUIDETTI - ANDREA RAGGI	
SU ALCUNI ISTITUTI DEL DIRITTO ROMANO NELL'EPIGRAFIA FUNERARIA IN GRECO DALL'ASIA MINORE	99
CHIARA GALLIGANI	
QUALCHE SPUNTO DI RIFLESSIONE SUL FEDECOMMESSO NELLA GIURISPRUDENZA TOSCANA AL TEMPO DEL <i>CODE CIVIL DES FRANÇAIS</i>	111
1. Il ruolo del fedecommissio nella successione <i>mortis causa</i>	111
2. Il crepuscolo del fedecommissio in Toscana. Le riforme Settecentesche	114
2.1. La legislazione napoleonica	117
3. Il fedecommissio nei verbali di udienza della Corte di Appello di Firenze	122

pag.

ANDREA LANDI

SOCIETAS NON POTEST ULTRA MORTEM PORRIGI.

LA MORTE DEL SOCIO COME CAUSA

DI SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

FRA DIRITTO COMUNE E CODIFICAZIONE

131

1. Chiarimenti preliminari 131
2. Due passi del Digesto e uno delle Istituzioni 132
3. Nel cuore del diritto comune 135
4. Al declinare del diritto comune 141
5. Una linea alternativa: l'esperienza giuridica francese 144
6. La svolta dei Codici 146
7. Per concludere 149

FRANCESCA CRISTIANI

LA SUCCESSIONE DEL CONVIVENTE DI FATTO:

UNA REGOLAMENTAZIONE OPPORTUNA, NECESSARIA,

CONCRETAMENTE ATTUABILE?

151

1. La convivenza di fatto: sintesi della evoluzione normativa e giurisprudenziale fino alla legge n. 76/2016 151
2. La regolamentazione delle convivenze di fatto alla luce della normativa del 2016 159
3. Il regime successorio della convivenza di fatto 169
4. Strumenti di tutela del convivente di fatto in sede successoria *de iure condito* 172
5. I principi in materia elaborati dalla Commissione Europea per il diritto di famiglia: un possibile riferimento per i legislatori nazionali? 176
6. *De iure condendo*: la tutela del convivente superstite tra opportunità, necessità e concreta attuazione 178

BRUNELLA BELLÈ

IL CAMBIO GENERAZIONALE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

NELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSIZIONE SUL REDDITO

185

L'analisi delle norme previste in materia di imposte sul reddito in ipotesi di atti di disposizione mortis causa o nel diverso caso di atti inter vivos (nello specifico il patto di famiglia) conferma la chiara preferenza da parte del sistema per questi ultimi avuto riguardo al trasferimento del patrimonio e delle responsabilità

1. Breve premessa 185
2. Regime fiscale dell'azienda caduta in successione: considerazioni preliminari ed esame dell'art. 58 del T.u.i.r. L'irrilevanza della prossimità parentale 188

	<i>pag.</i>
3. La continuazione dell'attività d'impresa	192
4. Il patto di famiglia ed il regime fiscale applicabile ai fini delle imposte dirette in mancanza di previsioni espresse	197
4.1. Il regime fiscale dei flussi di valore a favore degli assegnatari	201
5. Considerazioni conclusive	203

SIMONE MARINAI

LA DISCIPLINA INTERNAZIONALE PRIVATISTICA DELLE SUCCESSIONI NEL REGOLAMENTO ROMA IV: QUALE POSSIBILE INFLUENZA SULLA CULTURA GIURIDICA DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA?	205
1. Premessa: l'eterogeneità delle normative sostanziali dei singoli Stati membri e le competenze dell'Unione in materia di successioni	205
2. L'uniformazione, a livello europeo, della disciplina internazionale privatistica delle successioni	208
3. La riserva ereditaria e la clausola dell'ordine pubblico	211
4. Il <i>favor</i> per i patti successori	215
5. Il regime di riconoscimento delle decisioni in materia, la creazione di un certificato successorio europeo e la circolazione dei modelli successori	219
6. Riflessioni conclusive in merito all'influenza che il regolamento Roma IV è in grado di produrre sulla cultura giuridica che sta alla base dei diversi modelli di successione seguiti dagli Stati membri dell'Unione	222

CLAUDIA TERRENI

CURATOR VENTRI DATUS E CUSTODIA VENTRIS.
LE RAGIONI DEI DUE ISTITUTI ED IL LORO DESTINO
NEGLI ORDINAMENTI MODERNI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il *curator ventris* nelle fonti romane. – 3. Le osservazioni di Siro Solazzi. – 4. Il ruolo del custode. – 5. Dai Codici preunitari alla legge n. 151 del 19 maggio del 1975. – 6. Conclusioni.

1. *Premessa*

È pacifico che l'ordinamento giuridico romano collegava al concepimento determinati effetti in materia di *status* ed assegnava al nascituro (termine, questo, che assumo come equivalente a 'concepito', ma in rapporto al quale può essere colta una certa, seppur imperfetta, corrispondenza semantica con la locuzione *qui nasci speratur*¹) una tutela diretta a favorire lo svolgersi della gestazione ed a preservare integri i diritti di natura patrimoniale che, nella prospettiva della nascita, erano a lui riconosciuti. A tal fine era prevista, su richiesta della gestante, la nomina pretoria di un *curator*, al quale potevano far capo tali compiti e che veniva scelto *aut ex his qui tutores dati sunt postumo, aut ex necessariis adfinibusque aut ex substitutis aut ex amicis defuncti aut ex creditoribus* ovvero, *si de personis eorum quaestio moveatur*, limitandosi ad individuarlo in un *vir bonus*².

¹ Rimando sul punto a C. TERRENI, *Me puero venter erat solarium. Studi sul concepito nell'esperienza giuridica romana*, Pisa, 2009, 36, 150, 152, 173, 211, Più recentemente, risultano interessanti le osservazioni di M.V. SANNA, *Spes nascendi – spes patris*, in AUPA, 4 2012, e il compianto studioso A. PALMA, *Il nascituro come problema "continuo" nella storia del diritto*, in TSDP, 7, 2014, 32 s., con relativa bibliografia.

² D. 37.9.1.23 nel quale vengono minuziosamente descritte le caratteristiche che la persona incaricata di ricoprire il ruolo di *curator* doveva possedere. In proposito: A. SACCHI, voce *Curator ventri datus*, in *Dig. it.*, 8 (1899-1903), 912 s.; L. DESANTI, *De confirmando tutore vel curatore*, Milano, 1995, 297; G. FINAZZI, *Amicitia e doveri giuridici*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, a cura di A. CORBINO-M. HUMBERT-G. NEGRI), Pavia, 2010, 720. Inol-

Infatti, nell'ambito del diritto privato una particolare rilevanza assume il curatore assegnato a determinati soggetti tra i quali il giovane postpubere (non sottoposto alla tutela di altri)³, l'insano, il furioso il fatuo, il prodigo, il muto, il debole e, appunto, il *curator ventris*⁴, definito nelle fonti

tre, M. PADOVAN, *Il corpo e la sua condizione giuridica in Roma Antica*. Tesi dottorale a.a. 2015/16, fruibile on line, 89.

³ Mentre al giovane, non soggetto alla tutela di altri, che abbia raggiunto l'età postpuberale viene assegnato il curatore fino al compimento del venticinquesimo anno, alla custodia del bambino pubere viene preposto il tutore fino al compimento dell'età puberale.

⁴ B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1978, 11; F.F. DE BUJAN, *La vida. Principio rector del derecho*, Madrid, 1999, 130 nt. 210 che richiama il *curator ventris* «como administrador de los bienes hereditarios entregados a través de la *missio in possessionem* decretada *ventris nomine*». Il concetto di fondo che si rinviene nelle fonti è la *missio in possessionem* del *venter* stesso, inteso questo nel senso di nascituro *propter spem nascendi* o di nascituri, così come previsto in D. 37.9.1.3 ... *quia filia nasci potest, vel plures, vel filius et filia, venter in possessionem mittetur*, con la giustificazione che *satiis est enim sub incerto eius, qui edetur, ali etiam eum, qui exheredatus sit. quam eum, qui non sit exheredatus, fame necari: raturumque esse debet, quod deminutum est: quamvis is nascatur, qui repellitur*. A ciò risulta consequenziale, in assenza di diseredazione di *id quod in utero est* D. 37.9.1.2; 6-7. l'indirizzarsi previa eventuale *cognitio* D. 37.9.7.1. Sul valore della *cognitio pretoria* si veda: R. MARTINI, *Il problema della causae cognitio pretoria*, Milano, 1960, 152, secondo il quale, in relazione al testo, ritiene che la «*causae cognitio* non fosse sempre necessaria». Inoltre M. KASER-K. HACKL, *Das Römische Zivilprozessrecht*, München, 1996, 190 s. del provvedimento pretorio alla *mulier: rectissime autem praetor nusquam uxoris fecit mentionem, quia fieri potest, ut mortis tempore uxor non fuerit, quae se ex eo praegnatem dicit*. D. 37.9.1.10 e, ove questa avesse formulato la relativa istanza, *nisi manifesta sit calumniatrix*. D. 37.9.1.14. Sul testo, R. MARTINI, *Il problema*, cit., 150 s., parla di «significativo esempio di applicazione analogica dell'editto Carboniano». Sull'argomento risultarono interessanti le osservazioni di K. HACKL, «*Controversiam movere*», in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, II, Milano, 1982, 230 s. Questa espressione valorizza fino in fondo il rescritto Adrianeo, poiché in caso di contestazione o sul grado di parentela, o sullo stato di gravidanza, il pretore concede un decreto *ex Carboniani edicti*. È la manifesta calunnia l'esimente del provvedimento, lo stesso Ulpiano, (D. 37.9.1.14) infatti, fornisce la *ratio* giustificativa sottolineando che *Divus Hadrianus Claudio Proculo praetori rescripsit, ut summam de re cognosceret et, si manifesta calunnia videbatur eius, quae ventris nomine in possessione mitti desiderat, nihil novi decerneret: si dubitari de re poterit, operam daret, ne praeiudicium fiat ei, quod in utero est, sed ventrem in possessionem mitti oportet. apparet itaque, nisi manifesta sit calumniatrix mulier, debere eam decretum eligere: et ubi omnino iuste dubitari poterit, an ex eo praegnas sit, decreto tuenda est, ne praeiudicium partui fiat. idemque est et si status mulieri controversia fiat*. Il frammento venne da F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette*, 1, trad. C. FERRINI, Milano, 1888, 475 posto in relazione a D. 25.4.2 e, respingendo poi la teoria di Cuiacio, osservò che «qui non si tratta dell'editto Carboniano, ma dell'*Edictum de ventre in possessionem mittendo*. Ciò risulta chiarissimamente dal fatto che Giuliano dopo, autorizza il Pretore ad usare indulgenza, quando l'omissione di ciò che prescrive l'editto *de ventre inspiciendo et custodiendo partu*, sia avvenuta non per malizia, ma per ignoranza e semplicità della donna. E questo *Edictum de ventre in possessionem mittendo* ben a ragione Giuliano diceva *quod AD CARBONIANI DECRETI EXEMPLUM compara-*

romanistiche in via generale come *qui alicuius rei publicae vel privatae vel personae curam agit*.⁵

2. Il curator ventris nelle fonti romane

Risalta, infatti, con chiarezza l'orientamento giurisprudenziale volto a cogliere alla base della *cura ventris* la finalità di tutelare, in caso di mancata diseredazione, la creatura *in utero* suscettibile di rientrare nel novero dei

tum est. Perché per esso il Pretore concedeva alla vedova incinta l'immissione nei beni del marito defunto per attingervi, durante il tempo della gravidanza, gli alimenti, e conservare l'eredità al futuro erede del sangue del marito, ma solo nel caso in cui il fanciullo, ch'essa porta nel seno, potesse crescendo, chiedere l'immissione secondo l'*edictum Carbonianum*. Laonde, ove si contesti che la donna sia gravida, o lo sia ad opera del marito, ben può dirsi che il Pretore interviene con un decreto *ad exemplum Carboniani Edicti*. M. KASER, *Das römische Privatrecht*, 1², München, 1971, 346 prospetta una situazione molto discussa per la *missio in possessionem ventris nomine* e prospetta tre ipotesi per far luce sulla fattispecie del frammento, ovvero il caso che la donna richieda la *missio* e l'erede ponga in discussione lo *status* di gravida o che lo sia ad opera del testatore coniuge. In primo luogo se la *mulier* ha giurato su delazione dell'erede lo stato gravidico, il giuramento è vincolante, la donna ottiene la *missio*, non può essere punita per calunnia e viene protetta con l'interdetto *Ne vis fiat ei, quae ventris nomine missa fuerit in possessionem*, in secondo luogo se la donna non ha giurato ma ha respinto il giuramento deferitole, o ha differito il giuramento e la controparte ha giurato che la donna non è incinta, allora le viene negata la *missio*, anche qualora la donna sia realmente incinta; in terzo luogo, secondo l'autore, qualora non sia stato prestato alcun giuramento, si procede secondo le indicazioni contenute nel nostro frammento (D. 37.9.1.14) per cui qualora il pretore accerti *summatim cognoscere* che la donna ha richiesto la *missio* da una manifesta calunnia, la nega; in caso contrario, in caso di semplici dubbi la concede nell'ottica della protezione del nascituro. Anche se le fonti non si esprimono chiaramente, Kaser, individua il contesto funzionale tra *missio in possessionem ventris nomine* e *edictum Carboniani* dall'*exemplum Carboniani edicti* previsto dal frammento e da D. 43.4.3.3 e forse anche D. 37.9.1pr. secondo cui la *missio ventris nomine* sostituisce la *datio in possessionem*. Recentemente A. PUGLIESE, *Da moglie a madre. Mutamenti normativi ed identità femminile a roma tra il III e il I sec. D.C.*, tesi dottorale, 2023 on line, 43 e s. Un'ampia monografia dedicata all'editto Carboniano è di S. SEGNALINI, *L'editto Carboniano*, Napoli, 2007, in cui l'A. evidenzia le problematiche insite alla ricostruzione, alla natura e financo alla data di tale strumento pretorio.

⁵ Nell'accezione più comune del termine si intendevano i custodi di animali (Varr. *Rust.* 3.97; *Column.* 8.11.2; 9.5.2; 9.7.3), coloro che sono preposti alla coltivazione dei prodotti dei campi e degli orti (*Fest.* pag.48; D.50.1.21), il soprintendente ai giochi (Plaut. *Poen.* 32; Cic. *leg.* 3.7; Suet. *Cal.* 27), il magistrato dell'annona (D.49.1.21.2; Cic. *leg.* 8.7), i deputati alla manutenzione delle strade (Cic. *Att.* 1.1.2), alla sorveglianza di fiumi e delle acque pubbliche (Suet. *Aug.* 37), gli amministratori civici (D. 2.14.37; D. 1.22.6; D.43.24.3.4) e delle rendite pubbliche (D. 50.4.18.5; 9-10), gli amministratori di beni e delle proprietà private (C.Th. 5.15.20; D. 46.3.90; D. 4.6.15pr.; 42.5.22.1; Gai.1.199) e alla cura alimentare (D. 37.9.5)

*sui heredes*⁶, presentandosi come strumentali, rispetto a questo obiettivo, i diritti riconosciuti alla madre in corso di gravidanza⁷. Una tale impostazione traspare dal fatto che il concetto di fondo che si rinviene nelle fonti è la *missio in possessionem* del *venter* stesso (Ulp. 41 *ad ed.* D. 37.9.1 pr.; Ulp. 47 *ad ed.* D. 37.9.7 pr.; 2; Paul. 7 *quaest.* 37.9.10)⁸, cioè del nascituro o (Ulp. 41 *ad ed.* D. 37.9.1.3) dei nascituri. A ciò risulta conseguenziale l'indirizzarsi, previa eventuale *cognitio* (Ulp. 41 *ad ed.* D. 37.9.7.1), del provvedimento pretorio alla *mulier praegnans*⁹, nei confronti della quale era prevista, *ventris nomine*, l'immissione nei beni ove avesse formulato la relativa istanza, *nisi manifesta sit calumniatrix* (Ulp. 41 *ad ed.* D. 37.9.1.14).

Si può osservare, al riguardo, che Ulp. 41 *ad ed.* D. 37.9.17 configura nella *missio in possessionem* del *venter* un provvedimento pretorio preliminare rispetto alla nomina di un *curator*, alla quale il magistrato poteva procedere, anche in questo caso, solo in seguito a conforme richiesta della donna.

Combinando, comunque, tra loro le indicazioni contenute, in particolare, nel lungo frammento tratto dal commento ulpiano *ad edictum* conservato in D. 37.9.1¹⁰, si può ritenere che, in assenza del *curator ventris* (circostanza

⁶ Ulp. 41 *ad ed.* D. 37.9.1.2, dov'è significativa l'indicazione *et si incertum sit, aliquo tamen casu possit existere, quo qui editur suus futurus sit, ventrem mittemus*, giustificandosi questa scelta sulla base del principio secondo cui *aequius est vel frustra nonnumquam impendia fieri quam denegari aliquando alimenta ei qui dominus bonorum aliquo casu futurus est*, ovvero al fatto che *satius est ... sub incerto eius qui edetur ali etiam eum qui exheredatus sit, quam eum qui non sit exheredatus fame necari* (§ 3), e che, conseguentemente, *sane benignorem esse praetorem in hanc partem oportebit, ne qui speratur ante vitam necetur* (§ 9), presentandosi la complessiva disciplina orientata ad evitare *praetudicium partui* (§ 14), con riferimento al quale, anche nell'interesse della *res publica*, *in hoc favetur, ut in lucem producat* (§ 15).

⁷ Decisamente limitativo il punto di vista del E. NARDI, *Il procurato aborto nel mondo greco-romano*, Milano, 1971, 448 nt. 350, secondo cui «la *bonorum possessio* è in effetti accordata perché la madre ne tragga, e fino a tanto che ne trae, gli alimenti».

⁸ Giusti rilievi sul punto in E.M. POLO ARÉVALO, '*Conceptus nondum natus*' en el *Derecho Romano: Régimen Sucesorio*, Albacete, 2002, 212 s., con critica della tesi (per la quale cfr. F. BETANCOURT, *La defensa pretoria del "missus in possessionem"*, in *AHDE*, 52, 1982, 427; 487) orientata a configurare nella giurisprudenza classica un'evoluzione per effetto della quale la *missio in possessionem*, in un primo tempo concessa direttamente al nascituro, sarebbe stata, in prosieguo di tempo, ammessa a favore della gestante.

⁹ Ulp. 41 *ad ed.* D. 37.9.1.10: *Rectissime ... praetor nusquam uxoris facit mentionem, quia fieri potest, ut mortis tempore uxor non fuerit, quae se ... praegnantem dicit*, con implicito riferimento al caso della divorziata. Destinatari del medesimo provvedimento potevano, perciò, essere anche più donne, *si quis prima uxore praegnanter facta mox aliam duxerit eamque praegnantem fecerit diemque suum obierit* (Ulp. 41 *ad ed.* 37.9.1.16).

¹⁰ *Sicuti liberorum eorum, qui iam in rebus humanis sunt, curam praetor habuit, ita etiam eos, qui nondum nati sint, propter spem nascendi non neglexit. 1. nam et hac parte edicti eos tuitus est, dum ventrem mittit in possessionem vice contra tabulas bonorum possessionis.*

indicata come frequente *quia plerumque aut non petitur aut tardius petitur aut serius datur*), il patrimonio, in conformità al parere di Servio¹¹, venisse assegnato alla gestante (§ 24), spettando all'*heres institutus vel substitutus* di affiancarle un *custos* incaricato di provvedere *ad custodienda ea, quae sine custodia salva esse non possunt* (§ 25). In tale eventualità, sembra che alla donna fosse possibile attingere dal patrimonio *ea sola, sine quibus fetus sustineri et ad partum usque produci non possit* (ossia gli *alimenta*)¹², per i quali, ancorché somministrati a donna personalmente provvista di mezzi finanziari, la corrispondente diminuzione patrimoniale era in ogni caso giustificata, *quia videntur quae ita praestantur ipsi praestari qui in utero est*: Gai.14 *ed. prov.* D. 37.9.5 pr.; cfr. Ulp. 15 *ad Sab.* D. 37.9.9), a differenza di ciò che poteva esserle concesso dal *curator*. Risulta, infatti, che egli dovesse fornirle, *quandiu aut pariat aut abortum faciat aut certum sit eam non esse praegnantem* (D. 37.9.1.27), *cibum potum vestitum tectum ... pro facultatibus defuncti et pro dignitate eius atque mulieris* (§ 19), provvedendo, se del caso, alla conduzione di idonea *domus*, nonché al mantenimento degli schiavi della donna *qui necessarii sunt ad ministerium eius* (Paul. 41 *ad ed.* D. 37.9.4), facendo gravare sul patrimonio, in conformità a precisi criteri (D. 37.9.1.20), i relativi *sumptus*,¹³ che sarebbero andati, viceversa, a carico di lei solo nel caso in cui ella *sciens prudensque se non esse praegnantem consumpserit* (§ 28).

La finalità dell'istituto della cura *ventris*¹⁴ veniva ravvisata, dunque, come abbiamo sottolineato, in primo luogo, nella prestazione al *venter* del sostegno alimentare¹⁵ comprensivo, se del caso, della conduzione di ido-

¹¹ *Quod si nondum sit curator constitutus (quia plerumque aut non petitur aut tardius petitur aut serius datur), Servius aiebat res hereditarias heredem institutum vel substitutum obsignare non debere, sed tantum pernumerare et mulieri adsignare.*

¹² Ovvero i cibi somministrati *vescendi causa*, secondo la terminologia ritenuta propria dell'editto pretorio dal O. LENEL, *Das Edictum perpetuum*, Leipzig, 1907, 348 sulla scorta di Ulp. 41 *ad ed.* D. 37.10.5.3.

¹³ Il che comportava, inevitabilmente, una parallela attività di amministrazione del patrimonio, spiegandosi, probabilmente, su questa base il successivo fondersi delle due figure.

¹⁴ P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, 1 (Introduzione parte generale), 2^a ed., Milano, 1967, 191; E. NARDI, *Procurato*, cit., 447 ss.; B. ALBANESE, *Le persone*, cit., 12 e nt. 23; L. DESANTI, *De confirmando*, cit., 296 s. Recentemente: M. CASOLA, *Man, family and society: from the experience of Ancient Rome up to Nowadays*, in *Quaderni del Dipartimento Ionico*, 12, 2019, 181 s.

¹⁵ D. 37.9.1.15. Sul testo si veda l'attenta esegesi di A. BELLODI ANSALONI, *Partus alendus est*, in *Tesserae Iuris*, 3.2, 2022, 68 e segg. la quale ritiene che «in sostanza, proprio gli interessi collettivi connessi alla filiazione fungono da imperativo criterio ermeneutico, orientando l'interpretazione degli istituti in rilievo verso una tutela dei *cives* doverosamente anticipata sin dal concepimento. Tali esigenze dovevano essere tanto radicate nel contesto sociale e ordinamentale da portare il giurista severiano ad affermazioni assertive, tali da

nea *domus*, nonché del mantenimento degli schiavi della donna, secondo quanto riferito in D. 37.9.4:

Habitatio quoque, si domum defunctus non habuit, conducenda erit mulieri. Servis quoque mulieris, qui necessarii sunt ad ministerium eius secundum dignitatem, cibaria prestanda sunt,

e tale da abbracciare, quindi, come si è detto poc'anzi, sulla base di D.37.9.1.19 ... *cibum, potum vestitum tectum* da prestare alla donna *pro facultatibus defuncti et pro dignitate eius atque mulieris*, ovvero, anzitutto i mezzi di sussistenza che dovevano essere messi a disposizione della donna e, contestualmente anche la determinazione degli alimenti da assicurare a lei e al *venter*.

Erano da considerarsi *rata* gli *impendia* sostenuti al riguardo¹⁶, mentre sarebbero rimaste a carico della donna le spese che fossero risultate erogate a favore di colei che

*... sciens prudensque se praegnantem non esse consumpserit*¹⁷.

La previsione mirava, infatti, ad evitare che ... *qui speratur ante vitam necetur*,¹⁸ essendo ritenuto ... *aequissimum partui consuli, qui natus bonorum possessionem accepturus est*¹⁹ *ne forte ei, qui natus bonorum possessor futurus est, denegasse alimenta videamur* ...²⁰ A ciò si accompagnava il più generale intento di provvedere *ne praeiudicium fiat ei, quod in utero est* ovvero *partui*²¹.

Su queste previsioni si innestava il possibile intervento di un *curator* che poteva risultare indicato dal testatore:²²

... Si mulier ventris nomine in possessione sit, aperiendae sunt secundae tabulae ...

ma la cui nomina era, in ogni caso, deferita al magistrato²³ e sul quale gra-

non lasciare spazi a contestazioni o elucubrazioni dissenzienti, come emerge dalla stessa struttura del passo».

¹⁶ D. 37.9.1.2-5; cfr., D. 37.9.9.

¹⁷ D. 37.9.1.28.

¹⁸ D. 37.9.1.9.

¹⁹ D. 37.9.1.11.

²⁰ D. 37.9.6.

²¹ D. 37.9.1.14.

²² D. 29.3.9.

²³ D. 26.5.20. Sull'argomento si veda L. DESANTI, *De confirmando*, cit., 296. Dal frammento sembrerebbe potersi dedurre che il *curator ventris*, fosse stato istituito successiva-

vava un *personale munus*²⁴.

L'esame di questa articolata disciplina conduce, a questo punto, in forma stringente a concludere nel senso che non appare giustificato cogliere nell'osservazione ulpiana

sicuti liberorum eorum, qui iam in rebus humanis sunt, curam praetor habuit ita etiam eos, qui nondum nati sint, propter spem nascendi non neglexit (D. 37.9.1 pr.),

che menziona l'uno a fianco dell'altro il già nato ed il concepito (posti tra loro in un rapporto di contrapposizione riflesso, con chiarezza, nell'alternativa tra individui che *iam in rebus humanis sunt* e *nondum nati*²⁵),

mente al *curator* prodigi, furiosi, *minorum*, di nomina pretoria, in ossequio a quanto previsto nell'editto. Cfr., inoltre, D. 27.1.45. 2: *Si a pretore detur curator mente capto aut muto sive ventri, excusatur iure liberorum*, il cui maggiore interesse sembra essere suscitato dal fatto che il *curator ventris* di nomina pretoria può operare la *excusatio* per il numero dei figli. Il passo è ritenuto interpolato E. LEVY-E. RABEL, *Digestorum libri XXI-XXXV*, Weimar, 1929, 152 relativamente all'*etiam ventri* ma S. SOLAZZI, *La minore età nel diritto romano*, Roma 1912, 90 e O. LENEL, *Edictum*, cit., 335, ammettono l'*excusatio* per il *curator ventris*. D. DALLA-R. LAMBERTINI, *Istituzioni di diritto romano*², Torino, 2001, 127, in cui si afferma che «contro l'obbligo di gestione della tutela, imposto dal potere pubblico, reagiscono gli onerati, facendo valere motivi di esenzione (*excusationes*). Queste scusanti, nate per la tutela Atiliana, si estendono poi agli altri tipi. Il loro regime si cristallizza alla fine in una serie di casi determinati: altri oneri, figli numerosi, età, salute, stato sociale, professione».

²⁴ D. 50.4.1.4: *Aequae personale munus est tutela, cura adulti, furiosive, item prodigi, muti, etiam ventri, etiam ad exhibendum cibum, potum, tectum et similia*. Si vedono le diverse opinioni di E. ALBERTARIO, *Lo sviluppo delle "excusationes" nella tutela e nella cura dei minori*, Pavia, 1912, 45-64; = *Studi di diritto romano*, I. *Persone e famiglia*, Milano, 1933, 425 ss.; e S. SOLAZZI, *La minore età nel diritto romano*, Roma, 1913, 288. Secondo il primo nel Digesto ci sono molti testi che parlano al tempo stesso di *excusatio* della tutela e, in generale, di tutti i *munera*, e non una volta, in tutti questi testi è ricordata la cura. L'A. analizza una serie di testi che dimostrano che si ha *excusatio* tutte le volte che si ha un *munus*, e che la tutela è espressamente considerata un *munus*. Ecco dunque che il frammento del Digesto risulta per lo studioso interpolato sia con riferimento alla cura dei minori che alla *cura ventris*. Inoltre, Albertario sostiene che la *cura ventris* e *bonorum* sono due *officii* volontari, ed una conseguenza ovvia di questa loro natura, è che per essi non occorre alcuna procedura di *excusatio*. La tesi è condivisa da C. FERRINI, *Appunti sulla dottrina romana della negotiorum gestio*, Milano, 1929, 748. S. SOLAZZI, *La minore età*, cit., 288 ritiene la *cura ventris* un *munus* alla quale è applicabile il regime delle *excusationes* e respinge il criterio interpolazionistico a cui Albertario sottopone i passi. Inoltre D. 27.4.1.2: *sed et si curator sit vel pupilli, vel adulescentis, vel furiosi, vel prodigi, dicendum est, etiam his contrarium dandum. Idem in curatore quoque ventris probandum est*. La figura del curatore al ventre emerge nelle fonti assumendo una netta caratterizzazione rispetto alle figure tipiche di *curatores* (prodigi, furiosi, *minorum*). Nelle due fonti riferite, una certa disciplina che di regola viene applicata alle generiche categorie di *curatores*, viene applicata al *curator ventris* in funzione di analogia. Recentemente, A. BELLODI ANSALONI, *Partus alendus*, cit., 76.

²⁵ Che "*nondum nati*" è il contrario di "*iam in rebus humanis*" fu già osservato dal E.

l'affermazione di un'artificiale equivalenza normativa instaurata nell'editto tra le due categorie²⁶, né, tanto meno, valutarla come espressione del tentativo di far convivere «il concetto stoico che il feto ancora non è uomo ... e ... l'opportunità della tutela del nascituro»²⁷. Quest'ultima posizione si presenta, infatti, frutto di una tesi preconcepita, mentre la prima non trova, almeno così mi sembra, alcun appoggio testuale. Ulpiano non ascrive, infatti, in alcun modo all'attività pretoria un'equiparazione concettuale tra nato e concepito idonea a supportare l'applicazione ad entrambi di un'analoga disciplina, ma si limita, semplicemente, ad affermare l'esistenza, a fianco di previsioni edittali dedicate al primo, di altre concernenti il secondo²⁸.

Mi sembra, dunque, corretto osservare che Ulpiano richiama la contemplazione nell'editto pretorio, di individui ancora non nati a fianco dei già nati, tra loro differenziandoli in rapporto all'intervento o meno della nascita²⁹ e senza parlare affatto di un'applicazione ai membri di un gruppo della disciplina propria di quelli dell'altro, ma, anzi, sottolineando la loro distinta e, pur tuttavia, paritetica, considerazione.

3. *Le osservazioni di Siro Solazzi*

L'analisi della figura del curatore al ventre che, come abbiamo detto, presenta qualche tratto di ambiguità credo non possa prescindere dalle condivisibili considerazioni autorevolmente formulate da Siro Solazzi³⁰, nel supporre che la disciplina contenuta nel Digesto costituisca il risultato della fusione di due uffici, distinti in epoca classica, del *curator ventris* e

NARDI, *Procurato aborto*, cit., 448, il quale, peraltro, dedusse da questa giusta considerazione il discutibile rilievo secondo cui «il feto ancora non è uomo». Questa impostazione, per alcuni aspetti accentuata dalla F. LAMBERTI, *Studi sui "postumi" nell'esperienza giuridica romana*, 1, Napoli, 1996 77 51 ma già contraddetta da G. FONTANA, *Qui in utero sunt*, Torino, 1994, 22, può considerarsi definitivamente superata dopo la monografia di P. FERRETTI, *'In rerum natura esse. In rebus humanis nondum esse'. L'identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico*, Milano, 2008, 158), 165 ss.

²⁶ Nel qual senso si veda, in particolare: F. LAMBERTI, *Studi sui "postumi"* cit., 49.

²⁷ Così E. NARDI, *Procurato aborto*, cit., 448.

²⁸ Da segnalare le considerazioni sul tema che si leggono in M. P. BACCARI, *Curator ventris. Il concepito, la donna e la res publica tra storia e attualità*, Torino, 2012, 173 s.

²⁹ Il che ben si armonizza, mi sembra, con il rilievo di P. FERRETTI, *'In rerum natura esse'*, cit., 166, il quale ritiene che «la giustapposizione ulpiana possa essere ben spiegata solo assumendo a centro della medesima lo stesso fatto, il nasci».

³⁰ S. SOLAZZI, *"Curator ventris"* (1915), in *Scritti di diritto romano*, 3, Napoli 1957, 67 ss.

del *curator bonorum*, suscettibili di far capo alla medesima persona come precisa un frammento di Ermogeniano in D. 26.7.48:

*Inter bonorum ventrisque curatorem et inter curatorem furiosi itemque prodigi pupillive magna est differentia, quippe cum illis quidem plane rerum administratio, duobus autem superioribus sola custodia et rerum, quae deteriores futurae sunt, venditio committitur,*³¹

ma formalmente distinti.

Lo Studioso enuncia la propria tesi prendendo come base D. 37.9.1.17 ed ammettendo che Ulpiano, e quindi i giuristi classici, distinguessero tra *curator ventri datus* e *curator bonis datus*³², mentre ai compilatori giustinia-

³¹ Il testo merita di essere avvicinato a D.50.16.161 *non est pupillus qui in utero est* che sottolinea l'inapplicabilità al nascituro dell'istituto della tutela e D. 26.5.20 pr. in cui si esclude la possibile concessione di un *tutor ventris*. Dai testi richiamati traspare il classicismo giustiniano relativo alla puntualizzazione della non applicabilità dell'istituto della tutela al concepito. Le ragioni che suggerirono di esplicitare la circostanza ai giuristi posti a profitto possono essere connesse alla dazione del tutore testamentario e specificatesi in rapporto al possibile esplicarsi del suo ufficio già durante la gravidanza. Solo in questa prospettiva, infatti, trova una precisa ragion d'essere l'univoca risposta negativa da parte della Giurisprudenza, preoccupata evidentemente, di tenere distinta la figura di lui da quella del *curator ventris* e di assegnare all'ufficio del secondo, anche rispetto ai *curatores* dall'ordinamento previsti a diverso proposito, una specifica fisionomia. Questa è colta da Ermogeniano identificando il compito di lui nella *sola custodia et rerum, quae deteriores futurae sunt, venditio*, cioè considerandolo finalizzato all'obiettivo di preservare integra la massa patrimoniale in attesa della nascita, con esclusione della *rerum administratio*. La caratterizzazione è senza dubbio limitativa, non tenendo conto alcuno dei compiti del *curator ventris* relativi al sostegno economico che egli era tenuto a garantire alla madre nell'interesse del nascituro. Sul richiamato testo di Ermogeniano e, in generale, sulla relativa tematica, rinvio a M. P. BACCARI, *Curator ventris*, cit., 230.

³² D. 37.9.1.17: *Quotiens autem venter in possessionem mittitur, solet mulier curatorem ventri petere, solet et bonis. sed si quidem tantum ventri curator datus sit, creditoribus permitendum in custodia bonorum esse: si vero non tantum ventri, sed etiam bonis curator datus est, possunt esse securi creditores, cum periculum ad curatorem pertineat. idcirco curatorem bonis ex inquisitione dandum, idoneum scilicet, oportet creditores curare vel si quis alius est, qui non edito partu successionem speret.* L'accostamento del *curator bonorum* al *curator ventris* è piuttosto frequente nelle fonti. Cfr: D. 28.5.23; D.42.7.1.2; D. 42.4.7.10, tanto che una evidente differenza si trova proprio accostando due brani situati uno vicino all'altro D. 42.5.22 e 24 dove si parla del privilegio sui beni del curatore che è dovuto nel caso del curatore al ventre (infatti il ventre ha sia diritto che privilegio sui beni del suo curatore) e non lo è nel caso di quello ai beni. Il privilegio infatti cessa se il parto non viene alla luce. Sul testo si vedano B. ALBANESE, *Le persone* cit., 12 nt. 23; E.M. POLO ARÉVALO, *Conceptus*, cit., 254 (la quale avvicina, opportunamente, il testo ad Ulp. 41 ad ed. D. 39.9.1.21 ed a Gai. 14 ed prov. D. 37.9.5.1) e M.P. BACCARI, *Concetti ulpiane per il "diritto di famiglia"*, 1, Torino, 2000, 110 ss., con citazione bibliografica. Sul *curator bonorum* si vedano le osservazioni di F. VAI, *Finalità e possibili riletture della cura ventris*, Scuola di dottorato di ricerca in Giurisprudenza ciclo XXV, Padova, 61, tesi dottorale anno 2013 con relativa bibliografia.

nei si sarebbe dovuta la riunione delle due figure, secondo quanto risulta dai successivi §§ 18-22.³³

Pur non escludendo sulla base di D 23.2.67.4³⁴ e D. 26.10.3.11³⁵, che una «stessa persona» potesse essere investita di ambedue gli uffici cioè «la cura del ventre e dei beni», Solazzi dimostra altresì che interpolazioni relative ad esempio al *ventri bonisque* di D 23.2.67.4 («il dubbio che *bonisque* sia stato sostituito a *bonisve*³⁶») o il rimaneggiamento del §18 di D. 37.9.1 confermino i suoi sospetti tanto da portarlo ad affermare che «nell'opera originale Ulpiano dedicasse i §§ 19-20 al *curator ventris*, e i §§21 e 22 al *curator bonorum*».

Stessa sorte, secondo Solazzi,³⁷ avrebbe subito D. 37.9.5pr. – 1, un testo di Gaio di commento all'editto provinciale:

Curator ventris alimenta mulieri statuere debet. nec ad rem pertinet, an dotem habeat, unde sustentare se possit, quia videntur quae ita praestantur ipsi praestari qui in utero est. 1. Curator ventri datus solvendi debiti rationem habere debet, utique eius, quod sub poena aut pignoribus pretiosis debetur.

Inoltre, sul tema: P.L. CARUCCI, *Sulla tutela del concepimento e della gioventù dalle origini al Principato. Principi e politiche*, in TSDP, XI, 2018, 11 e 11 nt. 11.

³³ D. 37.9.1.18-22: *Hoc autem iure utimur, ut idem curator et bonis et ventri detur: sed si creditores instant vel qui sperat se successurum, diligentius atque circumspectius id fieri debeat et plures, si desiderentur, dandi sunt. 19 Mulier autem in possessionem missa ea sola, sine quibus fetus sustineri et ad partum usque produci non possit, sumere ex bonis debet: et in hanc rem curator constituendus est, qui cibum potum vestitum tectum mulieri praestet pro facultatibus defuncti et pro dignitate eius atque mulieris. 20. Deminutio autem ad hos sumptus fieri debet primum ex pecunia numerata: si ea non fuerit, ex his rebus, quae patrimonium onerare magis impendio quam augere fructibus consueverunt. 21. Item si periculum est, ne interim res usucapiantur, ne debitores tempore liberentur, idem curare debet. 22. Ita igitur curam hoc quoque officio administrabit, quo solent curatores atque tutores pupillorum.*

³⁴ D. 23.2.67.4: *Et si quis curator ventri bonisque datus sit....*

³⁵ D. 26.10.3.11: *Si curator ventri bonisque datus ...* Cfr. 26.10.3.3: *Sed et si quis curam ventris bonorumve administrat ...* Con ragione il Solazzi denuncia l'uso nelle fonti indifferentemente (pur se cambia di molto il significato) di *ventris bonorumve* e *curator ventri bonisque*. Il sospetto di interpolazione, in concreto, è forte.

³⁶ Le fonti effettivamente usano più spesso *ventri bonisque*, per cui il dubbio di una interpolazione, avanzato da Solazzi è giustificato, specie nell'ambito di uno stesso titolo il 10, del ventiseiesimo libro dedicato ai tutori e curatori sospetti. Se volessimo escludere l'interpolazione dovremmo pensare ad una differenziazione in chiave di responsabilità del curatore. Nel paragrafo 3 del frammento 26.10.3 *quis curam ventris bonorumve administrat* viene per analogia assimilato, in chiave di responsabilità al curatore dell'adolescente, del furioso e del prodigo e risponde per sospetto, sia esso un curatore al ventre o ai beni. Nel paragrafo 11 dello stesso frammento viene usata l'espressione *ventri bonisque* forse perché il curatore ha fraudolentemente assunto le funzioni di un tutore?

³⁷ S. SOLAZZI, *Scritti.*, cit., 68.

Secondo lo Studioso, infatti, «se nel §1 si fosse ragionato dello stesso curatore, di cui parla il pr., non sarebbe stato necessario ripeterne il nome (*curator ventris* – *curator ventri datus*), ma poteva bastare un pronome. Ciò rende verosimile che, come il pr. discorre di atti che competono indubbiamente al *curator ventris*, il §1 si occupasse del *curator bonis datus*». Secondo quanto disposto in D. 26.5.20 pr., per Solazzi, dunque, «l'editto contemplava solo la nomina del *curator ventris*»³⁸.

Effettivamente dal passo, dal quale Solazzi prende le mosse, si ricava che, mentre la nomina del *curator ventris* dipendeva da conforme richiesta della donna e poteva non venire formulata né essere soddisfatta tempestivamente

... quia pleremque aut non petitur, aut tardius petitur, aut serius datur: Servius aiebat, res hereditarias heredem institutum vel substitutum obsignare non debere, sed tantum pernumerare et mulieri adsignare,³⁹

quello del *curator bonorum* poteva aver luogo anche su istanza dei creditori del defunto.

Questo comportava come conseguenza il diverso contenuto delle due funzioni, giacché al *curator bonorum ventris nomine* faceva capo una responsabilità che comportava a suo carico, ove la nomina non fosse conseguita ad *inquisitio*, la prestazione di idonea *satisfactio*⁴⁰.

³⁸ *Ibidem*, 68 s.

³⁹ D. 37.9.1.24.

⁴⁰ D. 27.10.8: *Bonorum ventris nomine curatorem dari oportet: eumque, rem salvam fore, viri boni arbitrato satisfacere proconsul iubet: sed hoc si non ex inquisitione detur: name si ex inquisitione, cessat satisfactio*. In proposito, le considerazioni di L. DESANTI, *De confirmando*, cit., 296 nt. 2. Cfr. anche D. 42.5.24 in cui si afferma il principio che il ventre ha il *privilegium exigendi* sui beni del curatore e tale privilegio cessa se ovviamente il parto non viene alla luce. A fronte delle responsabilità del *curator* le fonti (D. 27.4.1.2) concedono anche al *curator ventris* l'azione contraria di tutela. Brevemente un cenno credo si possa fare richiamando i concetti di *satisfactio*, *inquisitio*. Due i passi D. 37.9.17 e D. 27.10.8. Nel primo troviamo la parola *inquisitio* e deduciamo che dovesse essere un qualcosa come una garanzia di solvibilità, dato che c'era solamente nel caso in cui il curatore assolvesse ad entrambe le funzioni, il ventre ed i beni. Nel caso in cui vi fosse solamente il curatore *ventris*, i creditori potevano ingerirsi direttamente nella custodia dei beni, non essendo affatto necessaria la procedura della *inquisitio*, che invece tornava ad essere necessaria in ogni caso di nomina di un *curator bonorum*. Nel secondo si pone una alternativa tra la *satisfactio* e la *inquisitio* riferendola al *curator bonorum ventris nomine*. A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman law*, Philadelphia, 1953, s.v. *inquisitio* che ci delucida sulla procedura, il termine *inquisitio*, così come il verbo *inquirere*, sarebbe contrapposto all'indagine sommaria e superficiale, costituendo una analisi approfondita e scrupolosa. Inoltre, l'espletamento della *inquisitio* fa presumere la veridicità dei fatti accertati, costituendo garanzia di autenticità. Potendo ragionare per analogia con la tutela e considerando che al *curator ventris* spettava l'*administratio* con ogni probabilità si voleva evitare che un soggetto del tutto inadatto potesse amministrare l'ufficio di *curator ventris* tanto che l'*inquisitio* doveva muoversi in tre direzioni accertando la disponibilità economica,

Il compito del *curator ventris* era invece colto, essenzialmente nell'*alimenta statuere* nell'interesse del nascituro,⁴¹ utilizzando a questo scopo prima la *pecunia numerata*, poi le *res* facenti parte della massa ereditaria

... *quamdiu aut pariat aut abortum faciat aut certum sit eam non esse praegnantem*.⁴²

Ciò comportava, peraltro, inevitabilmente, una parallela attività di amministrazione del patrimonio e, poiché la nomina del *curator bonorum* non precludeva alla gestante il diritto di richiedere gli *alimenta*, si spiegherebbe, per Solazzi, con ogni probabilità su questa base il successivo fondersi delle due figure.

È da dire, però, che l'istituto viene valutato come retaggio romanistico in una prospettiva decisamente parziale. Infatti, risale già ad Albertario⁴³ il convincente rilievo secondo cui altro era la *cura ventris*, altro la larga diffusione della *cura bonorum* che vennero a far capo al medesimo soggetto solo per effetto di una evoluzione compiuta ormai nel *Corpus Juris*. La ragione della fusione risiedeva nel fatto che la richiesta del *curator* proveniva dalla madre e non poteva (come nel caso dell'individuo *apud hostes* provenire da un'imposizione d'ufficio). Quindi si può supporre che mentre la vedova in attesa aveva una verosimile preoccupazione di salvaguardare la quota ereditaria che al figlio *in utero* sarebbe spettata, ne aveva assai meno di proteggere la gestazione stessa (per la quale il diritto romano prevedeva autonome modalità di tutela) salvo il caso di situazioni fortemente conflittuali o di donna priva di mezzi. Ciò spiega l'insistenza sulla tutela delle esigenze della gestante, evidente relitto della *cura ventris*.

In rapporto così al *captivus* come al nascituro trovava applicazione la *cura bonorum*, pur contrassegnata, nei due casi, da una diversa evoluzione⁴⁴.

le qualità morali, la capacità psico-fisica. Per quanto concerne la *satisfatio* A. BERGER, cit., s.v. *satisfatio e cautio*, 690 e 384, dove alla voce *satisfatio* troviamo un rimando alla *cautio* con una elencazione di varie tipologie ma non di una specifica per il *curator ventris* al quale per via analogica potremmo ipotizzare l'applicabilità della *cautio de rato* e la *cautio rem pupilli salvam fore*. La L. DESANTI, *De confirmando*, cit., 217 nt. 163 riferisce espressamente l'alternativa *inquisitio-satisfatio* al *curator ventris* e al *curator Kalendarii*. Si vedano sul tema le osservazioni di L. CASAROTTI, *L'amministrazione dei tutori nel XXXV libro ad edictum: un esempio nel metodo di Ulpiano*, Tesi dottorale in diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea, a.a. 2017/2018 57 e 57 nt. 5; B. BISCOTTI, *Curatore e "amministrazione intermistica" dell'eredità giacente. Spunti per una riflessione storico-comparatistica*, in *Scritti in onore di A. Corbino*, 1, a cura di I. PIRO, Lecce, 2016, 19 ss.

⁴¹ D. 37.9.5

⁴² D. 37.9.1.20; 27.

⁴³ E. ALBERTARIO, *Lo sviluppo delle excusationes*, cit., 427 ss.

⁴⁴ Ho approfondito la tematica in C. TERRENI, *Me puero*, cit., 45 ss., e relativa bibliografia.

È infatti indubbio che, in entrambe le ipotesi, si cercava di preservare integra una massa di beni sprovvista di titolare attuale ma suscettibile di acquisirlo in dipendenza dal realizzarsi di una *spes*, costituita dalla *spes postliminii* o dalla *spes nascendi*: trovava, dunque, la propria *ratio* nella protezione dell'interesse economico del prigioniero e di quello dell'essere *in utero*.

Si può aggiungere che la diversità delle fattispecie non sembra aver inciso in misura significativa sulle modalità di funzionamento dell'istituto, ove si ammetta che esso restò sempre provvisto, per lo meno in epoca classica, di carattere facoltativo e collocato in diretto rapporto con la *missio in possessionem* del patrimonio reso oggetto di tutela.

La prima circostanza, sostenuta dalla dottrina più autorevole, non appare in contrasto con la chiusa di Ulp. 38 *ad Sab.* D. 26.1.6.4, dove, una volta affermata la nullità della *datio tutoris* all'impubere *cuius pater in hostium potestate est*, si legge

... *immo curator substantiae dari debet, ne in medio pereat*.

La proposizione, ritenuta interpolata e, in effetti, redatta in forma tale da tradire un rimaneggiamento, può infatti essere posta in armonia con le regole classiche ove in essa si legga, in primo luogo, un riferimento alla *substantia* del quale era proprietario il padre prima di cadere in prigionia e si rinunzi, poi, a scorgervi una regola esposta «in una forma imperativa e quasi aggressiva»⁴⁵ per leggere, piuttosto, nella nomina di un *curator* l'indicazione di un rimedio predisposto, appunto, per la salvaguardia del patrimonio e suscettibile di applicazione nel caso concreto. Una tale interpretazione non è resa, d'altra parte, insostenibile dalla presenza di *debet*, che, se posto in rapporto con l'*immo* iniziale e con il complessivo contesto, può intendersi non nel senso dell'inderogabilità della nomina stessa, ma in quello dell'indicazione di quest'ultima come unico strumento utilizzabile al fine di evitare il depauperamento del patrimonio in oggetto.

Meno ancora appare probante in senso contrario Ulp. 12 *ad ed.* D. 4.6.15 pr., dove la nomina del *curator bonis constitutus* nell'interesse del *captivus* (indicato come colui *qui hostium potitus est*: cfr. Iul 62 *dig.* D. 49.15.22.1) risulta destinata a verificarsi *plerumque*, ossia nella maggior parte dei casi e, dunque, come non obbligatoria.

⁴⁵ Mi sembra aprioristico valutarla come aggiunta postclassica secondo quanto osservato da U. RATTI, *Studi sulla 'captivitas' e alcune repliche in tema di postliminio*, Napoli, 1981, 54 ; 125 (= in *BIDR*, 35 1927) Più in là si spinse l'Amirante, 'Captivitas' e 'postliminium', cit., 55 nt. 6, che, aderendo alla radicale critica del Solazzi (esposta in *Il concetto del «ius postliminii»* [1947], in *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli, 1963, 573 s.), considerò non genuina la quasi totalità del passo, salvando solo la parte iniziale *ei cuius pater in hostium potestate est tutorem dari non posse palam est*. Si veda anche L. D'AMATI, *A proposito del 'curator bonorum captivi'* in *BIDR*, terza serie, 42 – 43, 2000 – 2001, 241 ss.

D'altra parte, nel diritto moderno, è da considerare che la situazione della vedova in attesa trovava ampi spazi di difesa essendo la donna stessa titolare di precise aspettative ereditarie ed esistendo una generalizzata presunzione di paternità⁴⁶. Si spiega così il concentrarsi dell'attenzione dei Codici sulle aspettative patrimoniali da tutelare.

4. Il ruolo del custode

«Nelle fonti giuridiche romane sono presenti istituti che spesso la dottrina odierna ...erroneamente confonde con la *cura ventris*»⁴⁷ ed un esempio lo ritroviamo nell'apposizione del custode.

Per quanto riguarda, appunto, il *custos*, il diritto romano ha previsto una disciplina declinata a finalità diverse rispetto a quelle del *curator ventris*. Ho già in passato analizzato i testi concernenti la figura del custode che in tale sede ripropongo⁴⁸. I testi chiave si possono indicare in alcuni frammenti del III e IV titolo del venticinquesimo libro del Digesto nei quali la figura del custode assume via via la forma di una sorveglianza garantista nelle diverse fattispecie concrete esaminate dai giuristi.

Di seguito, in Dig. 25.3.1 – 16⁴⁹, Ulpiano richiama la disciplina sul riconoscimento dei figli e sugli alimenti a favore dei discendenti, o dei genitori, o dei patroni, o dei liberti e sottolinea il fatto che il senatoconsulto che fu

⁴⁶ La presunzione era comunque nota anche al diritto romano in D. 2.4.5: *...pater vero is est, quem nuptiae demonstrant*. Si vedano sulla nota massima le osservazioni della A. LEFEBVRE TEILLARD, "Pater is est quem nuptiae demonstrant" jalons pour une histoire de la présomption de paternité, in RHDfE, 69, 1991, 331 ss. e F. LANFRANCHI, D. 2,4,5 "Pater is est ...: regula o definitio?", in AG 1968, 262 s. Lo studioso, in altra opera, *Ricerche sulle azioni di stato nella filiazione in diritto romano. II. La cd. presunzione di paternità*, Bologna, 1964, 47 s., ritiene genuino D.2.4.5 e citando anche Ulp. 4.2 conclude che «evidentemente la madre è giuridicamente certa perché all'accertamento iure della materialità del parto nulla osta, il padre è incerto (cioè accertabile iure come tale) non perché eventualmente ignoto o dubbio, ma perché non esistendo *iustae nuptiae* non possono scattare gli elementi presuntivi che fondano la regola *pater is est...*».

⁴⁷ M.P. BACCARI, *Cura ventris*, cit., 270.

⁴⁸ La differenza tra i due istituti ben si coglie nella disciplina riferita in D. 25.3.1-16 e 25.4.1-10 che ho avuto modo di approfondire, tenuto conto della maggioritaria dottrina sull'argomento, in C. TERRENI, *Me puero venter erat*, cit, 236 ss. Di recente, sull'argomento si vedano le osservazioni di A. PETRUCCI, *Lo status giuridico della donna nel diritto romano della tarda Repubblica e del Principato (II secolo a.C. – inizi del III secolo d.C.)*, in AA.VV., *The reality of women in the Universe of the Ancient Novel*, Amsterdam, 2023, 27.

⁴⁹ P.L. CARUCCI, *Tutela della madre dopo il divorzio nel I sec. D. C. Spunti di riflessione*, in *IURA & Legal Systems*, 6, 2018, 62 ss.

fatto relativamente al riconoscimento dei figli comprende due fattispecie: la prima relativa agli uomini che riconoscono, l'altra alle donne che presentano in modo falso un figlio come proprio⁵⁰. Esso, dunque, permette alla donna, o al padre nella potestà del quale ella si trova, o a colui che da loro ricevette mandato, se ella si reputi incinta, di notificare la cosa allo stesso marito, o al padre di lui, nella cui potestà quegli si trovi, entro trenta giorni da contare dopo il divorzio; o di notificarla presso la casa di lui, se non abbia nessuna delle precedenti possibilità⁵¹.

⁵⁰ Tutto il prosieguo del titolo sembra dedicato al problema dell'uomo *qui agnosceret* mentre la supposizione di parto finisce per uscire di scena. Si afferma perciò comunemente una sorta di lacuna imputabile ad Ulpiano; lacuna d'altra parte facilmente spiegabile perché l'inesistenza della gravidanza fa cadere qualsiasi problema, mentre la sua esistenza fa scattare la disciplina del riconoscimento. D'altra parte il Senatoconsulto parla di *duas species* e non di due situazioni intrecciate e [o ?] speculari concernendo l'uno il riconoscimento, l'altro il *subiciere falsum partum*, dove con locuzione ambigua si abbraccia evidentemente non so il *falsum partum* = (inesistenza della gravidanza) che non si vede a qual fine avrebbe interesse a simulare entro certi limiti) ma che può ben essere simulato ai fini della *bonorum possessio*, di immissione nei beni, ma anche il parto frutto di relazione con uomo diverso.

⁵¹ *Senatus consultum, quod factum est de liberis agnoscendis, duas species complectitur, unam eorum qui agnoscunt, aliam earum quae falsum partum subiciunt. 1 Permittit igitur mulieri parentive in cuius potestate est vel ei cui mandatum ab eis est, si se putet praegnatem, denuntiare intra dies triginta post divortium connumerandos ipsi marito vel parenti in cuius potestate est, aut domum denuntiare, si nullus eorum copiam habeat... 3 Denuntiare autem hoc tantum esse mulierem ex eo praegnatem. non ergo hoc denuntiat, ut mittat custodes maritus: sufficit enim mulieri hoc notum facere, quod sit praegnas. mariti est iam aut mittere custodes aut ei denuntiare... quod non sit ex se praegnas: hoc autem vel ipsi marito vel alii nomine eius facere permittitur. 4 Poena autem mariti ea est, ut, nisi aut custodes praemiserit aut contra denuntiaverit non esse ex se praegnatem, cogatur maritus partum agnoscere: et, si non agnoverit, extra ordinem coercetur. debet igitur respondere non esse ex se praegnatem aut nomine eius responderi: quod si factum fuerit, non alias necesse habebit agnoscere, nisi vere filius fuerit. 5 Illud notandum est, quod denuntiatio a marito non incipit, sed a muliere: 6 Sed si maritus ultro custodes offerat et ea non admittat, vel si non denuntiaverit mulier, aut si denuntiaverit quidem, custodes autem arbitrio iudicis non admiserit, liberum est marito parentive eius partum non agnoscere. ... 11 Quemadmodum per contrarium si maritus uxore denuntiante custodes miserit, nullum praeiudicium sibi facit. licebit igitur ei partum editum ex se negare nec ei nocebit, quod ventrem custodierit: et ita Marcellus libro septimo digestorum scripsit: ait enim, sive quis neget uxorem sive ex se praegnatem, sine praeiudicio recte mittet custodes, maxime si missurus id ipsum protestetur. 12 Iulianus libro nono decimo digestorum scripsit: quod senatus consulto comprehensum est, si mulier viro denuntiaverit se ex eo concepisse et is cui denuntiatum erit custodes ad ventrem custodiendum inspiciendumque non miserit neque contestato dixerit eam ex se praegnatem non esse, ut ei id quod editum sit agnoscere sit necesse, non eo pertinet, ut, si quis agnoscere se filium diceret, suum heredem haberet, quamvis ex alio conceptus sit: quandoque enim, inquit, coepit causa agi, grande praeiudicium adfert pro filio confessio patris ... 16 Plane si denuntiante muliere negaverit ex se esse praegnatem, tametsi custodes non miserit, non evitabit, quo minus quaeratur, an ex eo mulier praegnas sit. quae causa si fuerit acta apud iudicem et pronuntiaverit, cum de hoc agatur quod ex eo praegnas fuerit nec ne, in ea causa esse, ut agnosci debeat: sive filius non fuit sive fuit, esse suum.*

Nel testo viene sottolineata l'esigenza della *denuntiatio*,⁵² su cui si incentra tutta la procedura come onere a carico della donna (D. 25.3.1.5: *denuntiatio a marito non incipit, sed a muliere*) oppure del padre esercente la *potestas*: poteva, comunque, venire compiuta anche da diversa persona *cui mandatum ab eis est*.

Doveva essere indirizzata all'ex marito, al padre di cui egli fosse *in potestate* o, semplicemente, *domum*, in caso di difficile reperibilità dell'uno e dell'altro.

La *denuntiatio*, traducendosi in una formale dichiarazione di gravidanza e di attribuzione unilaterale della paternità, costituiva, infatti, l'atto pregiudiziale necessario per fruire della tutela disposta dal *senatus consultum*⁵³ notoriamente diretto a regolamentare l'*agnoscere partum* dei nati dopo il divorzio (cioè in situazione spesso conflittuale) e si tratta della testimonianza di un

⁵² Questa disposizione riecheggia nell'art. 43 dell'ALR, in cui però, era prevista l'obbligatorietà della denuncia da parte di ogni donna che, vivendo separata dal marito, avesse consapevolezza della propria gravidanza: "Eine Frau, welche schon vor der Scheidung von dem Manne abgesondert gelebt hat, muss, sobald sie nach dieser Absonderung eine Schwangerschaft verspürt, dem Manne davon sofort gerichtlich Anzeige machen".

⁵³ Si tratta del *senatusconsultum Plancianum*, altrove evocato come *factum ... de liberis agnoscendis*, in corrispondenza con il tenore di Pauli *Sent.* 2,24. Plinio, nel carteggio con Traiano (*Epist.* 10,72), accenna al *senatus consultum*, mostrandosi dubbioso circa la propria competenza a conoscere *de agnoscendis liberis restituendisque natalibus*: ciò in quanto il documento *de iis tantum provinciis loquitur, quibus proconsules praesunt*, mentre egli svolgeva l'ufficio di governatore in veste di *legatus Augusti pro praetore Ponti et Bithyniae* (R.P. LONGDEN, in "CAH", 11², 1965, 219). A ciò consegue la (secca) richiesta dell'imperatore (Plin. *Epist.* 10,73) di trasmettergli il testo del *senatus consultum* in oggetto, probabilmente a motivo di una "prassi in forza della quale, forse allo scopo di alleggerire il lavoro della cancelleria imperiale, chiunque chiedesse all'imperatore istruzioni sull'applicazione di determinate norme, doveva accluderne il testo" (A. METRO, *La datazione dell'editto "De inspiciendo ventre custodiendoque partu"*, in "Synteleia Arangio Ruiz", 2, Napoli, 1964, 951). Al riguardo della sua datazione, il *senatus consultum Plancianum* è riferito da M. KASER, *Das römische*, cit., 346 ed A. GUARINO, *Diritto privato romano*¹², Napoli, 2001, 572 all'età di Vespasiano (il che suggerirebbe di individuare il proponente in M. Plancius Varus, indicato in Tac. *Hist.* 2,63 come *praetura functus* nel 69), con datazione condivisa da B. ALBANESE, *Le persone*, cit., 260 nt. 257, nonché, in forma dubitativa, da E. VOLTERRA, voce "*Senatus consulta*", in *Noviss. Dig. It.*, 16, Torino, 1969, 1072 (n. 129) ed accolta, tra gli altri, da M. MEINHART, *Die Datierung des SC Tertullianum, mit einem Beitrag zur Gaiusforschung*, in ZSS, 83 [1966], 132), da altri, genericamente, all'età preadrianea (S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*², Rist. Milano, 1947, 1, 416 nt. 1; A. METRO, *op. cit.*, 953), traiana (J.K. EVANS, *War, Women and Children on Ancient Rome*, London, 1991, 188), ovvero «nello scorcio del I secolo e forse anche prima» (F. LANFRANCHI, *Ricerche sulle azioni di stato nella filiazione in diritto romano*, 1 [L' "agere ex Senatusconsultis de partu agnoscendo"], Bologna, 1953, 5). L'ipotesi relativa alla riferibilità del *senatus consultum* all'età adrianea (per la quale cfr., ad es., E. COSTA, *Storia del diritto romano privato dalle origini alle compilazioni giustinianee*², Torino, 1925, 72) è smentita da Plin. *Epist.* 10,72; 73.

indirizzo normativo non riconducibile soltanto a pure finalità demografiche ed all'attuazione della disciplina introdotta dalla augustea *lex de adulteriis coercendis*, ma volto anche ad una tutela quanto più possibile organica del nascituro e delle aspettative paterne.

La *denuntiatio* doveva perciò aver luogo entro trenta giorni *ex die divortii* cioè nel tempo previsto utile per collegare il concepimento allo stato matrimoniale e in questo senso, è ben comprensibile che il computo dovesse aver luogo dalla data del divorzio, senza tenere conto dei soli *dies utiles*⁵⁴.

L'inosservanza del termine non provocava peraltro in modo assoluto la decadenza del diritto di operare la *denuntiatio*, giacché in caso di ritardo restava comunque aperta la strada alla verifica, come previsto da D. 25.3.1.7:

Si mulier se praegnantem intra triginta dies non denunciaverit, postea denunciavit, causa cognita audire debebit.

La circostanza trova agevole giustificazione.

Il testo normativo non poteva infatti che prevedere trenta giorni come tempo utile per la *denuntiatio*, ma questo periodo poteva non essere adeguato a rendere la donna consapevole del proprio stato, basti pensare ad una irregolarità del ciclo mestruale.

Diventa, quindi, possibile osservare che le disposizioni appaiono finalizzate a salvaguardare, in primo luogo, la madre e, indirettamente, le gravidanze non a conoscenza dell'ex marito perché iniziate sul finire dello stato matrimoniale: in questa prospettiva, la considerazione cronologica del provvedimento non poteva che assumere prioritario rilievo.

La *denuntiatio* veniva tuttavia prevista, nello stesso tempo, a favore dell'ex marito per la possibilità di non *agnoscere partum*, restando peraltro egli costretto, in tal caso, a prendere un'iniziativa destinata a sfociare in una procedura piuttosto complessa.

L'uomo poteva, infatti, operare una sorta di controdenuncia, dichiarando la propria soggettiva convinzione (D. 25.3.1.3, dove la circostanza è riflessa nell'uso del congiuntivo) secondo cui la ex moglie non era *ex se praegnantem*. Ciò provocava il possibile (e, direi, naturale) instaurarsi di un contenzioso *apud iudicem* (D. 25.3.1.16), risultando quest'ultimo investito del compito di *eius rei ... ius facere* e risolvendosi, così, la sentenza in una formale attribuzione o non attribuzione della paternità (D. 25.3.3 pr.).

L'alternativa era costituita per l'ex marito dall'invio dei *custodes*⁵⁵, dan-

⁵⁴ D. 25.3.1.9.

⁵⁵ K. HACKL, *Die Feststellung*, cit., 124: "Das *custodes mittere*, das im SC Plancianum geregelt ist, dient dem Interesse des Mannes, einerseits zur Sicherung von Beweisen ... andererseits zur Verhütung der Kindesunterschlebung". Relativamente alla normativa del Sc. Plancianum si vedano le osservazioni di A. PUGLIESE, *Da moglie a madre. Mutamenti*

do così inizio ad una pratica ricognitiva che non pregiudicava la possibilità per lui di disconoscere in seguito il nato (D. 25.3.1.11) e che offriva, perciò, adeguata tutela anche al suo diritto ad una legittima discendenza⁵⁶. L'inerzia o l'inottemperanza alle prescrizioni del *senatus consultum* costringevano invece al riconoscimento del parto a fini alimentari (D. 25.3.1.4; 25.3.1.12; 25.3.1.14)⁵⁷.

Diamo lettura adesso di D. 25.4.1.1⁵⁸.

Il testo riferisce un rescritto dei *divi fratres* interpellati dal pretore urbano in ordine ad un insolito caso a lui presentatosi, diretto a sancire l'ammissibilità dell'apposito interdetto *de inspiciendo ventre custodiendoque partu* e ad obbligare, in tal modo, la donna a sottoporsi alla visita di *tres obstetrices probatae et artis et fidei* ed a subire, nell'ipotesi di risposta affermativa

normativi ed identità femminile a Roma tra il I e III sec. d.C. 54 ss., tesi dottorale on line, con relativa bibliografia.

⁵⁶ Ancora l'ALR rievoca la normativa romana. Cfr. art. 44: "Als dann ist der Mann auf eben diese Sicherheits – Maasregeln anzutragen berechtigt".

⁵⁷ Del resto, la nascita dopo il divorzio o risultava collegata al matrimonio o era prova di adulterio, quindi, l'atteggiamento del marito è fondamentale: se riconosce il figlio bene, in caso contrario la donna è adultera secondo lui e quindi il mancato riconoscimento prelude ad un'*accusatio adulterii* da parte del marito o in caso di sua inerzia a un'*accusatio adulterii* da parte di estranei per la quale il mancato riconoscimento costituirebbe una prova oggettiva; quindi l'iniziativa non può che essere della donna e l'accento al fatto che *duas species complectitur* abbraccia un semplice aspetto complementare, cioè in pratica la possibilità per il marito di non riconoscere e quindi l'implicita previsione di situazioni che autorizzino il mancato riconoscimento. Bisogna, però, precisare che la mancata ottemperanza, da parte della madre, alle formalità prescritte dal *Senatus consultum Plancianum* non precludeva al figlio la legittimazione ad agire, in prosieguo di tempo, contro il padre, non restando egli pregiudicato dall'inerzia materna *non tantum in iure sui, verum ne in alimentis quidem* (D. 25.3.1.15).

⁵⁸ *Temporibus divorum fratrum cum hoc incidisset, ut maritus quidem praegnatem mulierem diceret, uxor negaret, consulti Valerio Prisciano praetori urbano rescripserunt in haec verba: Novam rem desiderare Rutilius Severus videtur, ut uxori, quae ab eo diverterat et se non esse praegnatem profiteatur, custodem apponat, et ideo nemo mirabitur, si nos quoque novum consilium et remedium suggeramus. igitur si perstat in eadem postulatione, commodissimum est eligi honestissimae feminae domum, in qua Domitia veniat, et ibi tres obstetrices probatae et artis et fidei, quae a te adsumptae fuerint, eam inspiciant. et si quidem vel omnes vel duae renuntiaverint praegnatem videri, tunc persuadendum mulieri erit, ut perinde custodem admittat, atque si ipsa hoc desiderasset: quod si enixa non fuerit, sciat maritus ad invidiam existimationemque suam pertinere, ut non immerito possit videri captasse hoc ad aliquam mulieris iniuriam. si autem vel omnes vel plures non esse gravidam renuntiaverint, nulla causa custodiendi erit. Ex hoc rescripto evidentissime apparet senatus consulta de liberis agnoscendis locum non habuisse, si mulier dissimularet se praegnatem vel etiam negaret, nec immerito: partus enim antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum. post editum plane partum a muliere iam potest maritus iure suo filium per interdictum desiderare aut exhiberi sibi aut ducere permitti extra ordinem igitur princeps in causa necessaria subvenit*

espressa dalla maggioranza di esse, la nomina di un *custos ventris*. Si può quindi osservare, in primo luogo, che il brano costituisce un'obiettiva testimonianza del riconoscimento accordato dall'ordinamento giuridico romano ai diritti del padre del concepito.

Appare, a questo punto, giustificabile quanto privo di implicazioni teoriche di ordine generale il commento di Ulpiano, il quale pone in evidenza l'inapplicabilità, nel caso concreto, dei *senatus consulta* di età vespasiana e adrianea *de liberis agnoscendis* dove la donna *dissimularet se praegnatam vel etiam negaret*, argomentandola sulla base, appunto, del fatto che il concepito, prima di venire alla luce conduce un'esistenza intrauterina, di cui solo la madre può essere appieno cosciente ed è, dunque, configurabile per questo come *mulieris portio*⁵⁹: non possono pertanto venire esperitigli strumenti giudiziari mediante i quali *potest marito iure suo filium per interdictum desiderare aut exhiberi sibi aut ducere permitti*⁶⁰.

Merita, d'altra parte, di essere sottolineato il riconoscimento imperiale (D. 25.4.1.1) al padre di un diritto di intervento volto a garantire la nascita, in contrasto con la possibile volontà abortiva della madre. Cogliere nelle relative disposizioni un mero atteggiamento di favore verso il *maritus* ... *voto liberorum suscipiendorum ductus* (D. 25.4.1.8) appare infatti alquanto riduttivo: basterà considerare che la normativa in oggetto presuppone l'esplicita negazione alla gestante del diritto di sopprimere il concepito e, quindi, un'obiettiva tutela accordata a quest'ultimo dall'ordinamento giuridico ed il custode ne è la diretta conseguenza.

Il rescritto può, infine, essere valutato come importante momento perfezionativo della tutela del concepito, presentandosi diretto a permettere al padre, pur in caso di intervenuto divorzio, di impedire eventuali atti abortivi e di operare il riconoscimento del figlio.

Il rescritto dei *divi fratres*, investiti della questione dal pretore, si presenta perciò diretto a fornire soccorso al marito *in causa necessaria* (D. 25.4.1.1), cioè a colmare una lacuna normativa in rapporto ad un interesse riconosciuto meritevole di tutela.

⁵⁹ Sul punto, calzanti risultano le osservazioni di M.V. SANNA, *Ancora sul concepito*, in *Revista General de Derecho Romano*, 18, 2012, 2 ss.; E. BIANCHI, *In tema di concepimento: osservazioni lessicali ed esegetiche su D. 25.4.1 pr. -1 (Ulp 24 ad ed.) l'espressione «portio mulieris ... vel viscerum»* in *Rivista di diritto romano* 13, 2013, 1 ss.; J. ERDÖDY, *The regula "nasciturus pro iam nato habetur" and the Appearance of the expression "mulieris portio" in the Digest and its Consequences*, in *Journal of European History of law*, 6, 2015, 110 ss.; M. BEGGIATO, *Sulla condizione giuridica del concepito, con speciale riguardo al procurato aborto*, in *Diritto e Storia* 18, 2021, 1 e ss.

⁶⁰ Assistiamo ad un fraintendimento del testo in M. RIZZUTI, *Accordi sulla sorte di embrioni e gameti crioconservati in caso di crisi familiare*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 17-bis, dicembre 2022, 664.

Il *novum consilium et remedium* consisteva nell'attribuire al pretore la legittimazione a convocare ed interrogare la donna, costringendola *remediis praetoriis* prima a rispondere al quesito *an se putaret praegnantem* (D. 25.4.1.2-3) e seguendo poi due diverse vie, in dipendenza dall'intervento di risposta positiva oppure di diniego.

Nel primo caso, infatti, il magistrato doveva procedere ad un'atipica applicazione del *senatus consultum Plancianum*, instaurando d'ufficio un'equiparazione di effetti tra la forzata dichiarazione della donna e la *denuntiatio* prevista dal *senatus consultum*.

Nel secondo era invece tenuto a scegliere *honestissimae feminae domum* ed a far ivi sottoporre la donna stessa ad esame da parte di *tres obstetrices probatae et artis et fidei*,⁶¹ da lui personalmente individuate (D. 25.4.1.3): ove, poi, almeno due di esse

... *renuntiaverint praegnatem videri,*

avrebbe dovuto persuaderla ad *admittere custodem*

... *perinde ac si ipsa hoc desiderasset* (D. 25.4.1pr.).

In entrambe le eventualità siamo dunque in presenza dell'adattamento di istituti sorti con riferimento ad ipotesi intrinsecamente diverse e, anzi, opposte ma piegati, mercé l'intervento autoritativo del pretore, ad adempiere al fine di tutelare l'ex marito in rapporto alla *spes prolis*: obiettivo, questo, in precedenza non preso in considerazione, risultando decisamente inadeguate così la previsione del *senatus consultum Plancianum* (che si limitava a permettere all'uomo di *non agnoscere partum* in presenza di offerta da parte sua dei *custodes* respinta dalla donna oppure di assenza di *denuntiatio*), come la *missio in possessionem ventris nomine*, alla quale non poteva venire fatto ricorso, come vedremo tra poco, altro che *mortuo marito* (D. 25.4.1.10).

Un punto emerge, comunque, in modo sicuro, cioè l'opportunità di valutare il rescritto finora commentato come momento finale di una tutela che aveva nel nascituro il destinatario ed investiva, questa volta, in modo diretto non tanto la preservazione dei suoi *commoda* in rapporto alla sua reale ascendenza attraverso la protezione apprestata, anche nel suo interesse, a favore della madre (come nel caso dell'editto *de inspiciendo ventre custodiendoque partu* e del *senatus consultum Plancianum*), quanto la sua stessa speranza di vita.

Veniva infatti fornito al padre uno strumento giuridico per assicurare

⁶¹ A. WACKE, *Die Anerkennung der Medizin als ars liberalis und der Honoraranspruch des Artzen*, in ZSS, CXXVI, 1996, 419.

la nascita al figlio⁶² anche nel caso in cui la ex moglie si dimostrasse a ciò contraria. La nascita costituiva, a sua volta, condizione sufficiente per il ricorso alla tutela interdittale.

Anche in questo caso l'ordinamento giuridico poteva, tuttavia, proteggere il concepito solo affidandosi, per forza di cose, all'iniziativa del soggetto interessato ad assicurare, prima di tutto, il diritto di lui alla nascita.

Infine, la disciplina descritta in D. 25.4.1.10 riguarda una ancora diversa fattispecie, investendo, come già osservò il Glück⁶³, la *bonorum possessio* nelle due diverse tipologie, della *bonorum possessio ventris nomine*⁶⁴ e della *bonorum possessio ex Carboniano edicto*⁶⁵, da disporre a favore di un nascituro o da concedere ad un nato postumo⁶⁶.

⁶² F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette*, 25, cit., 336; F. LANFRANCHI, *Ricerche sulle azioni di stato*, cit., 63 e A. METRO, *La datazione*, cit., 945.

⁶³ F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette*, 25, cit., 333. Sulle particolari caratteristiche della procedura descritta in D. 25.4.1.10 si vedano le osservazioni di K. VISKY, *La prova per esperti nel processo civile romano*, in *Studi Senesi*, 80, 1968, 27 ss.

⁶⁴ Nell'istituto, la donna interviene infatti in qualità di immessa *ventris nomine*, in nome del *venter*, del quale compie le veci, ma il concepito resta il finale destinatario degli alimenti imposti dalla tutela pretorile: questi è l'effettivo titolare dei beni che, nascendo, erediterà e beneficia, nell'attesa del parto e nell'aspettativa di successione, di prerogative esercitate mediatamente attraverso la madre che lo custodisce nel proprio ventre. Così A. BELLODI ANSALONI, *Partus aledendus est*, cit., 70 e relativa bibliografia. Di diverso avviso nella sua tesi dottorale M. PADOVAN, 81 ss.

⁶⁵ S. SEGNALINI, *L'editto Carboniano*, cit, *passim*.

⁶⁶ *De inspiciendo ventre custodiendoque partu sic praetor ait: Si mulier mortuo marito praegnatem se esse dicet, his ad quos ea res pertinebit procuratorive eorum bis in mense denuntiandum curet, ut mittant, si velint, quae ventrem inspicient. mittantur autem mulieres liberae dumtaxat quinque haeque simul omnes inspiciant, dum ne qua earum dum inspicit invita muliere ventrem tangat. mulier in domu honestissimae feminae pariat, quam ego constituam. mulier ante dies triginta, quam parituram se putat, denuntiet his ad quos ea res pertinet, procuratoribusve eorum, ut mittant, si velint, qui ventrem custodiant in quo conclavi mulier paritura erit, ibi ne plures aditus sint quam unus: si erunt, ex utraque parte tabulis praefigantur. ante ostium eius conclavis liberi tres et tres liberae cum binis comitibus custodiant. quotienscumque ea mulier in id conclave aliudve quod sive in balineum ibit, custodes, si volent, id ante prospiciant et eos qui introierint excutiant. custodes, qui ante conclave positi erunt, si volent, omnes qui conclave aut domum introierint excutiant. mulier cum parturire incipiat, his ad quos ea res pertinet procuratoribusve eorum denuntiet, ut mittant, quibus praesentibus pariat. mittantur mulieres liberae dumtaxat quinque, ita ut praeter obstetrices duas in eo conclavi ne plures mulieres liberae sint quam decem, ancillae quam sex. hae quae intus futurae erunt excutiantur omnes in eo conclavi, ne qua praegnas sit. tria lumina ne minus ibi sint, scilicet qui tenebrae ad subiciendum aptiores sunt. Quod natum erit, his ad quos ea res pertinet procuratoribusve eorum, si inspicere volent, ostendatur. apud eum educatur, apud quem parens iusserit. si autem nihil parens iusserit aut is, apud quem voluerit educari curam non recipiet: apud quem educetur, causa cognita constituam. is apud quem educabitur quod natum erit, quoad trium mensum sit, bis in mense, ex eo tempore quoad sex mensum sit,*

È agevole osservare che la disciplina complessiva appare finalizzata a garantire i coeredi circa l'effettiva identità del nascituro e del nato, e dando per scontata l'applicazione del principio *pater is est quem nuptiae demonstrant*. Nel passo la supposizione di parto non è valutata, dunque, come un'autonoma fattispecie di illecito ma è resa oggetto di trattazione strumentale alla tutela dei coeredi, giustificandosi come ipotesi criminosa soltanto se finalizzata alla sostituzione del neonato. Infatti, la complessa procedura dell'editto pretorio è articolata principalmente al fine di evitare le sostituzioni. La *denuntiatio* della gravidanza doveva dunque muovere dalla vedova, indirizzata *his scilicet, quorum interest, partum non edi* (D. 25.4.1.12), risultando finalizzata in modo diretto a consentire a tali soggetti *ut mittant si velint quae ventrem inspicient*.

Il testo formalizza, poi, il numero delle osservatrici del ventre⁶⁷, le denunce della gestante nelle diverse fasi della gravidanza, la preparazione della stanza in cui si svolgerà il parto, *le severe norme di vigilanza dei custodi*, il numero delle persone addette al parto, il tipo di illuminazione da destinare all'ambiente ove viene espletato il parto e le modalità di presentazione del neonato agli interessati, cioè ogni tipo di previsione mirante ad evitare così la soppressione come la sostituzione del nato da parte, nell'un caso, dei soggetti danneggiati dalla sua nascita e, nell'altro, della madre.

D'altra parte, la previsione *mittantur ... mulieres liberae dumtaxat quinque haeque simul omnes inspiciant: dum ne qua earum dum inspici invita muliere ventrem tangat*, mirava palesemente, a sua volta, a rispettare la volontà della donna di non sottostare a iniziative che avrebbero potuto pregiudicare il regolare decorso della gravidanza: il divieto di *invita muliere ventrem tangere* assume, sotto questo aspetto, particolare significato.

semel in mense, a sex mensibus quoad anniculus fiat alternis mensibus, ab anniculo quoad fari possit, semel in sex mensibus ubi volet ostendat si cui ventrem inspici custodirive adesse partui licitum non erit factumve quid erit, quo minus ea ita fiant, uti supra comprehensum est ei quod natum erit possessionem causa cognita non dabo. sive quod natum erit, ut supra cautum est, inspici non licuerit quas utique actiones me daturum polliceor his quibus ex edicto meo bonorum possessio data sit, eas, si mihi iusta causa videbitur esse, ei non dabo.

⁶⁷ A. METRO, *L'obbligazione di custodire nel diritto romano*, Milano, 1966, 18 comparando il testo in questione con D. 25.4.1 pr. si domanda perché sia diverso nei due frammenti il numero e la posizione delle persone «nel regime della custodia». Appaiono condivisibili le ipotesi prospettate dall'A. e individuate nella prima fattispecie «dall'interesse della moglie a dimostrare la propria gravidanza; nella seconda invece», dall'interesse «del marito a provare l'incipiente maternità della moglie» che ha «un interesse opposto». Vorrei inoltre osservare che la diversa disciplina che emerge dai frammenti è dettata dai riflessi sulla tutela del nascituro originati dalle istanze delle parti interessate. In D. 25.4.1.10 l'intervento pretorio è finalizzato alla duplice complessa tutela da un lato del nascituro da pericolose manovre di terzi interessati, dall'altra alla tutela degli agnati. Nel rescritto imperiale, l'iniziativa del padre contribuisce di per sé a tutelare il figlio che deve nascere.

L'obiettivo di precludere la sostituzione del neonato traspare, viceversa, nelle analitiche norme relative sia alla sorveglianza del parto, sia ai successivi controlli, la maggior frequenza dei quali nei primi mesi di vita si spiega, evidentemente, in base alla difficoltà oggettiva di cogliere nel bambino specifici caratteri somatici che il decorrere del tempo di vita accentua.

I controlli sono, per questo, previsti come destinati a rarefarsi fino ad assumere cadenza semestrale, a partire da un anno di vita fino al momento dell'eloquio articolato, che permette una vita di relazione e di partecipazione attiva idonea a favorire l'inconfondibilità del bambino con i coetanei con ben maggiore efficacia rispetto al semplice esame ispettivo.

5. Dai Codici preunitari alla legge n. 151 del 19 maggio del 1975

Come non di rado avviene per gli istituti del diritto romano, anche per la *cura ventris*, di istituzione pretoria, vi è stata la sua traslazione prima nella scienza giuridica medievale e moderna dei secoli XVI – XVIII e poi nei codici moderni a cominciare da quelli preunitari, debitori da un lato del Code Napoleon⁶⁸, dall'altro dell'ABGB austriaco, come è noto tradotto nel Regno Lombardo-Veneto⁶⁹.

Da uno sguardo di insieme, cominciamo, dunque, ad osservare che il Codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla introduce all'art. 169, comma 4 (titolo 1 *Della tutela dei minori*), la figura del *curator ventris* indicato con la qualifica di *tutore*, rinunciando così ad una specifica distinzione tra tutela e curatela e facendo rientrare quest'ultima nella macro categoria della tutela, ed in special modo quella sui minori, come indicato dal titolo.

Ma veniamo all'articolo:

Se alla morte del marito la moglie trovasi incinta, il pretore destinerà un tutore al ventre nella persona, che dovrebbe assumere la tutela in difetto della madre. Questa tutela durerà sino alla nascita del figlio.

Inoltre, all'art. 262 sono stabiliti i compiti di detto *tutore*: *Il tutore dato*

⁶⁸ Nel testo originario del Code Napoléon all'art. 393 si leggeva: *Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille. A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur.*

⁶⁹ L'istituto del curatore è sopravvissuto nell'ABGB fino al 2018 in cui al §274 era prevista la figura del curatore al nascituro: Riguardo a quelli che non sono ancora nati, si deputa il curatore o per la posterità in genere, o per la prole già esistente nell'utero della madre § (22). Nel primo caso il curatore provvede affinché i posteri non vengano pregiudicati nell'eredità cui sono chiamati; nel secondo, affinché siano conservati i diritti della prole nascitura.

al ventre, come nell'art. 169, avrà tutti gli obblighi che la legge impone ai tutori, nonché quello di provvedere agli alimenti della madre fino alla nascita del figlio. Le spese di questi alimenti costituiranno un debito dell'eredità. Si prevede, dunque, l'intervento dell'autorità giudiziaria per la nomina del tutore solo qualora la madre sia "in difetto", e, se guardiamo al secondo comma dell'art. 169⁷⁰, il significato da dare alla locuzione *in difetto* sembrerebbe essere quella di *in assenza* o, in subordine, di impossibilità riferibile, forse, a quella di natura fisica o psichica.

Analogamente, e con l'unica differenza di sostituire il pretore, come sopra citato, con il Giusdicente, nel codice degli Stati Estensi, all'art. 206, comma 4, si stabilisce che:

Se alla morte del marito la moglie trovasi incinta, il Giusdicente destina un tutore al ventre, nella persona che dovrebbe assumere la tutela in difetto della madre.

Lo stesso Codice, poi, all'art. 295, in linea con il Codice degli Stati di Parma Piacenza e Guastalla, sottolinea i compiti di detto tutore indicando principalmente quello di provvedere agli alimenti della madre fino alla nascita del figlio, con un richiamo diretto alle funzioni che il curatore rivestiva anche nel diritto romano.

Prima ancora di questi due Codici, il Codice pel Regno delle due Sicilie, all'art. 315 ("Della tutela del padre e della madre"), così si esprime:

Se alla morte del marito la moglie trovasi incinta, verrà nominato un curatore al ventre dal Consiglio di famiglia. Alla nascita del figlio, la madre ne diverrà tutrice, ed il curatore sarà ipso jure il tutore surrogato.

Infine, il Codice civile per gli Stati del Re di Sardegna⁷¹ al titolo "Della minore età", art. 251, chiarisce che:

Se alla morte del marito la moglie trovasi incinta, verrà dal Consiglio di famiglia nominato un curatore al ventre, ove siavi istanza di persone interessate o anche d'ufficio, se circostanze particolari lo richiedono. Nel caso in cui non esistano figli già provveduti di tutore, il curatore avrà anche fino all'epoca del parto l'amministrazione dei beni.

Alla nascita del figlio la madre ne diverrà tutrice, se non vi sarà un tutore particolare nominato ai figli, e cesseranno le funzioni del curatore.

⁷⁰ Art. 169, commi 1 e 2: *La madre è preferita nella tutela legittima del figlio. In difetto della madre sottentra l'avo paterno, e in sua mancanza l'avola paterna.*

⁷¹ Nel testo del progetto di revisione all'art. 334 fu prevista una nuova dicitura *Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il consiglio di famiglia può nominare un curatore al ventre. Nel caso che non esistano altri figli, il curatore al ventre amministra l'eredità sino al tempo del parto: dopo il qual tempo cessa in tutti i casi l'ufficio del curatore.*

In entrambi questi due ultimi codici compare il Consiglio di famiglia quale organo decidente ai fini della nomina del curatore, attribuendo così una connotazione maggiormente privatistica alla scelta; inoltre, nel Codice per gli Stati del Re di Sardegna si fa riferimento, in primo luogo, all'istanza di persone interessate alla nomina⁷² e soltanto in subordine, *se circostanze particolari lo richiedono*, d'ufficio.

Il Codice, tuttavia, non specifica che cosa debba intendersi ai fini della nomina del curatore il fatto che debbano sussistere "*particolari circostanze*" per la richiesta. Inoltre, l'attribuzione al curatore dell'amministrazione dei beni "nel caso in cui non esistano figli già provveduti di tutore" rimanda alla fusione giustinianea tra *cura ventris* e *bonorum*.

Una considerazione ulteriore può formularsi in rapporto alla figura del *curator ventris* previsto dal Codice Civile del 1865 all'articolo 236⁷³:

Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale su istanza di persona interessata, può nominare un curatore al ventre.

L'articolo era situato nel titolo VIII «Della patria potestà», rendendo in tale collocazione evidente il ruolo assunto dal *curator ventris* all'interno della legislazione italiana, ovvero una funzione meramente privatistica,⁷⁴ in cui solo su istanza di persona interessata, il Tribunale aveva facoltà e non il dovere di procedere alla nomina del curatore.

Interessante risulta Foschini⁷⁵ che riporta l'ampia discussione, data la delicatezza del tema, circa la formulazione lessicale da adottare all'interno della codificazione relativamente alla nomina, appunto, del *curator ventris* e a tal proposito riferisce di *come questo articolo, di cui non si fa parola nella Relazione Governativa, era nel Progetto Ministeriale concepito ne' seguenti termini: La moglie che alla morte del marito si trova incinta, avrà l'ammini-*

⁷² Nel diritto romano le persone interessate alla nomina emergono in materia di custodia.

⁷³ Si veda ancora in proposito M.P. BACCARI, *Concetti*, cit., 76 = Collana della Facoltà di giurisprudenza LUMSA, Roma, 2001, 73 s., e il diverso punto di vista di L. BRIGIDA, *La patria potestas dal codice del 1865 al diritto di famiglia*, 50 ss., in www.dirittoestoria.it/archivio_giu.ricerca del 07/06/2005, rileva già la scarsa importanza che l'istituto rivestiva nel c.c. del 1865 «evidente reliquia del diritto romano». Anche Brigida confondendo tale istituto con quello del custode sostiene che una volta nominato il curatore egli «dovrà sorvegliare la madre per evitare o la supposizione di parto...o la soppressione o sostituzione di parto. La cura principale del curatore sarà, quindi, quella alla persona del concepito e, eventualmente, al patrimonio, compiendo atti di semplice amministrazione e conservativi; il tutto secondo modalità indicate dal Tribunale in modo da non offendere la madre». Da ultimo, T. AULETTA, *Diritto di famiglia*, Torino, 2024, 3.

⁷⁴ Il riferimento al complesso *iter* legislativo in M.P. BACCARI: *Concetti*, cit., 76.

⁷⁵ Per quanto riguarda il dibattito della Commissione e le citazioni ivi riportate si rinvia a G. FOSCHINI, *I motivi del Codice Civile del Regno d'Italia*, Torino, 1868, 229 s.

strazione de' beni che saranno per devolversi al nascituro, mentre la Commissione senatoria, relazione Vigliani, aveva proposto invece quest'altro:

Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il Consiglio di famiglia nominerà a' beni da devolversi al nascituro un curatore che potrà anche essere la stessa moglie.

Anche nella Commissione Consultiva (Commiss. Consultiva, Seduta antim. 3 maggio 1865) si è avuto una intensa discussione circa la formulazione migliore con cui rappresentare l'istituto: Cassinis osservò, che *se nel sistema della tutela accordata alla madre superstite si comprende che le si dia un curatore quando ella, alla morte del marito, sia incinta, mal si comprenderebbe poi con qual fondamento, attribuendosi ad essa la patria podestà, le si volesse dare un curatore ai beni, quasi che si sospetti che essa non li amministri convenientemente.*

In risposta a questo quesito Cadorna osservò *che la ragione di dare un curatore al ventre dipende da fatti diversi da quelli che serviranno poi di titolo alla patria podestà quando la madre avrà partorito*". Interessante risultò l'osservazione di Bartalini sul fatto che *"l'autorità del curatore al ventre (né qui si tratta d'altro) interviene per la possibilità che la madre si trovi in opposizione col feto che porta.* Egli però invece di *curatore ai beni* avrebbe indicato semplicemente *curatore.*

Il commissario Mancini allora propose di sostituire all'articolo 3 del Progetto Senatorio⁷⁶ l'altro articolo 209 del Progetto Ministeriale⁷⁷, al quale sarebbe bastato di aggiungere:

Salvo il caso in cui il Consiglio di famiglia abbia nominato un curatore al ventre.

Tale proposta venne bocciata da altri commissari tra cui Bartalini che trovava *inutile il conservare l'articolo del Progetto Ministeriale, mentre la madre già può amministrare i beni del nascituro in forza della patria podestà a lei attribuita, nonché il Precerutti, che osservò come già all'amministrazione dei beni dei nascituri provvede l'articolo 238 del progetto senatorio; ivi si parla del solo padre, ma lo stesso tornerà applicabile alla madre ora che si è attribuita anche ad essa la patria podestà.*

⁷⁶ Art. 3 proposto dalla sottocommissione consultiva: *Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il consiglio di famiglia nominerà ai beni da devolversi al nascituro un curatore che potrà anch'essere la stessa madre.* L'originale articolo del Progetto senatorio era il 252 e come unica differenza si parlava di moglie e non di madre.

⁷⁷ Art. 209: *La moglie che alla morte del marito si trova incinta, avrà l'amministrazione de' beni che saranno per devolversi al nascituro.* Si veda la relazione Vigliani nella commissione senatoria, in *La legislazione del Regno d'Italia cioè i Codici e le altre leggi complementari messi in ordine ed annotati dagli avvocati G. D'ETTORE-F. GIORDANO, I, Napoli, 1866, 521 s.*

Il commissario Pisanelli propose allora di sostituire all'articolo del Progetto Senatorio l'altro seguente:

Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il Tribunale potrà, sulla istanza delle persone interessate, destinare un curatore al ventre.

Messa ai voti tale proposta, ebbe due soli voti contrari: quindi restò approvata. Fra i dissenzienti vi fu l'onorevole Senatore De Foresta, il quale dichiarò di preferire il Progetto Senatorio, perché credeva che *la istituzione del curatore al ventre più non [fosse] consona all'indole dei tempi nostri.*

Giovanni Vignali, nel commentario del codice civile italiano,⁷⁸ con riferimento all'art. 236 tentando di coglierne la *ratio*, affermò che lo scopo unico della disposizione era *quello di affidare ad un terzo la cura dei beni del nascituro, ove non vi sieno altri figli anche se poi aggiunse che vi <fosse> un altro scopo più interessante, quello cioè di impedire che avvenga una soppressione o sostituzione di parto.*

Risultano, mi pare, evidenti, dei fraintendimenti da parte del Vignali in merito a differenti problematiche che alterano le peculiarità che nelle fonti romane afferiscono, come abbiamo detto supra§3, alla custodia piuttosto che alla cura.

Per quanto concerne la figura del curatore al ventre nel codice civile del 1942, l'art. 339 così recitava:

Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, può nominare un curatore per la protezione del nascituro e, occorrendo, per l'amministrazione dei beni di lui.

Anche per la formulazione di detto articolo, intensi sono stati i lavori che hanno condotto alla stesura finale.

Venendo al Progetto preliminare al presente Codice Civile⁷⁹ l'art. 396 così indicava:

Se alla morte del marito, la moglie si trova incinta, il giudice tutelare, su istanza di persona interessata, può nominare un curatore per l'amministrazione dei beni del nascituro e la necessaria vigilanza personale della donna.

⁷⁸ G. VIGNALI, *Commentario del Codice Civile Italiano per l'Avv. Giovanni Vignali collaboratore Avv. Vincenzo De Carolis*, I, Napoli, 1878. In tal senso anche A.C. PELOSI, voce *Patria potestà*, in *Noviss. dig. it.* XII, 1965, 600, che ritenne precipuo compito del *curator ventris* proprio quello di «evitare una soppressione, sostituzione o supposizione di parto ad opera della vedova che si trovi incinta alla morte del marito».

⁷⁹ *Commissione Reale per la riforma dei Codici. Codice Civile, I libro Progetto preliminare e relazione*, Roma, 1931, 129.

In esso per la prima volta compare la “*necessaria vigilanza personale della donna*”.

Nel Progetto definitivo l’art. 347 così recitava:

*Se alla morte del marito la moglie si trovi incinta, il tribunale, su istanza di persona interessata, può nominare un curatore per la protezione del nascituro e l’amministrazione dei suoi beni*⁸⁰.

Nella relazione dell’On. Solmi § 343⁸¹ si legge che è stato in questo modo volutamente evitato *l’accento poco riguardoso, alla vigilanza sulla persona della donna incinta*⁸², mettendo invece in evidenza che *l’opera del curatore deve indirizzarsi a proteggere il nascituro nel periodo dello sviluppo uterino e nel momento della nascita e a curare l’amministrazione dei suoi interessi patrimoniali*.

La dizione dell’art. 347 contenuta nel progetto definitivo ben delineava la funzione del curatore, rivolta alla tutela del nascituro ed agli interessi patrimoniali, qualora essi sussistessero.

Arrivando ai lavori preparatori al I libro del Codice Civile all’art. 337⁸³,

⁸⁰ Si discusse poi sulla eventualità di conservare la frase “e l’amministrazione di suoi beni” che invece si decise di eliminare. Da una parte si sostenne come non fosse concepibile che la madre potesse amministrare dopo la nascita del figlio e non anche prima, dall’altra si ritenne che il *curator ventris* non potesse avere come sola mansione il controllo della gestione, dovendo curarsi anche degli interessi patrimoniali passibili di essere pregiudicati anche prima della nascita. La disputa fu risolta mediante un richiamo all’articolo 342, relativo alle condizioni applicabili nei casi in cui il patrimonio sia male amministrato, che permise di sopprimere le parole «e l’amministrazione dei suoi beni» e continuare ad assicurare comunque una sorveglianza sulla gestione dei suddetti.

⁸¹ Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice Civile libro primo. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, Roma, 1936, 130. Nella relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al codice civile del 1942 all’art. 173 si legge che: «è stata accolta nell’art. 339, che tratta del curatore del nascituro, la proposta di autorizzare, in difformità dal progetto, anche il pubblico ministero a chiederne la nomina, mantenendosi però la competenza del tribunale, secondo le direttive seguite per tutti i provvedimenti di questa specie. Riguardo alla formula è sembrato opportuno mantenere la dizione del progetto definitivo (347) ...la quale ben determina la funzione del curatore, rivolta alla tutela del nascituro. Tale tutela non potrebbe non riguardare anche gli interessi patrimoniali, qualora questi sussistessero. Su questo punto però è stato lievemente modificato il testo del progetto, aggiungendosi l’inciso “occorrendo”, per mettere in chiaro che la funzione principale del curatore rimane per sempre quella della protezione del nascituro».

⁸² Tematica questa ripresa per intervenire a favore dell’abrogazione dell’istituto.

⁸³ Codice Civile Libro I, Decreto 12 dicembre 1938 – Anno XVII, n. 1852 in cui l’On. Solmi riferisce di avere accolto *nell’art. 337, che tratta del curatore del nascituro, la proposta di autorizzare anche il pubblico ministero a chiederne la nomina, mantenendo però la competenza del tribunale, in conformità alle direttive seguite per tutti i provvedimenti di questa specie. Riguardo alla formula, mi è sembrato opportuno mantenere la dizione del progetto*

la cui stesura sarà ripresa all'art. 339 del codice, era previsto che:

*Se alla morte del marito la moglie si trovi incinta, il tribunale, su istanza di persona interessata o del pubblico ministero, può nominare un curatore per la protezione del nascituro e, occorrendo, per l'amministrazione dei beni di lui*⁸⁴.

Nell'articolo viene messa in evidenza la protezione del nascituro nel periodo dello sviluppo intrauterino e della nascita e, al tempo stesso, la cura per l'amministrazione dei suoi interessi patrimoniali. L'articolo, però, conteneva la menzione anche del pubblico ministero come legittimato a chiedere la nomina del *curator ventris*, mantenendo ferma la competenza del tribunale.

Il problema, al momento dell'introduzione delle parole "o del pubblico ministero", fu che, essendovi il giudice tutelare, sembrava superfluo⁸⁵ l'intervento del P.M.⁸⁶

A ben guardare, tuttavia, nell'art. 339 del codice ormai approvato è comparso l'inciso "occorrendo", volto a mettere in chiaro la funzione principale del curatore, che rimane pur sempre quella della protezione del nascituro, e la mera sussidiarietà della tutela patrimoniale.

Il nuovo codice dunque esplicitava la protezione del nascituro e la distingueva dalla amministrazione dei suoi beni.

Il codice del '42 sembra rivestire il *curator ventris*, a differenza della precedente codificazione, di una funzione finalizzata ad una tutela pubbli-

definitivo (art. 347), la quale ben determina la funzione del curatore, rivolta alla tutela del nascituro. Tale tutela non potrebbe non riguardare anche gli interessi patrimoniali, qualora questi sussistessero. Su questo punto ho però lievemente modificato il testo del progetto, aggiungendo l'inciso «occorrendo», per mettere in chiaro che la funzione principale del curatore rimane pur sempre quella della protezione del nascituro.

⁸⁴ F. DEGNI, *Il diritto di famiglia nel nuovo codice civile italiano*, Padova, 1943, 416 ss. ritenne che la tutela estesa al patrimonio del nascituro dovesse rivestire «un carattere puramente accessorio». M.P. BACCARI, *Curator ventris*, cit., 281 nt. 17 riferisce che «il senatore Rotigliano nella seduta della commissione reale del 17 aprile del 1937, osservò che non era concepibile che la madre potesse amministrare i beni dopo la nascita del figlio e non anche prima. In risposta a questa osservazione il Piola Caselli rispose che sarebbe stato erroneo restringere l'istituzione del curatore al ventre al semplice controllo della gestazione ma che bisognasse estenderla anche alla protezione degli interessi patrimoniali del nascituro che potevano essere pregiudicati prima della nascita. Interessante risulta l'utilizzo del termine "occorrendo" che può venire inteso nel senso di "ove il tribunale lo ritenga opportuno, ma pur sempre nell'interesse del nascituro».

⁸⁵ Così il senatore Rotigliano. Il presidente Mariano D'Amelio dichiarò *nulla di male vi è che anche il Pubblico Ministero collabori con il giudice tutelare. Si potrebbe consentire la proposta congiunta.*

⁸⁶ In occasione della suddetta Commissione Reale, il senatore Nucci fu il primo a proporre accanto alla voce *persona interessata*, l'aggiunta *o del Pubblico Ministero*.

ca e nell'interesse pubblico. In più, si intravede, riunite in una sola figura, il curatore al ventre e ai beni, già, come abbiamo visto, indicate nella legislazione giustiniana.

Questo forte cambiamento di indirizzo, determinerà, nel tempo, le sorti di questo antico istituto.

L'art. 339, tuttavia, non poteva essere avulso dal contesto del codice in cui si trovava e soprattutto dalla lettura combinata dell'art.1, che sulla scia delle astrazioni pandettistiche di Savigny,⁸⁷ sembrava negare l'esistenza di

⁸⁷ A partire da F.C. SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, trad. V. SCIALOJA, 2, Torino, 1888, 11 s., si riscontra una frattura nell'atteggiamento di fronte al nascituro. Innovando decisamente le idee che in materia aveva espresso il A. F.J. THIBAUT, *System des Pandekten Rechts*, Jena, 1834, 98, l'impostazione di Savigny si distacca dalla dottrina anteriore soprattutto in ragione dei presupposti di carattere ideologico che informano il pensiero del grande giurista e che si sviluppano attraverso una serie di passaggi. Il punto di partenza è ravvisabile nell'elaborazione del concetto di capacità giuridica quale attributo della persona, a sua volta fatto coincidere con l'essere umano, valutato come soggetto di diritto in quanto capace di relazioni interindividuali a contenuto patrimoniale. Da questa premessa, ossia dalla pregiudiziale identificazione instaurata tra idoneità ad essere soggetto di diritti ed idoneità a fondare sulla loro base il rapporto con i consociati, discendeva, inevitabilmente, «il principiare della capacità giuridica naturale...dalla nascita, ossia dalla perfetta separazione di un uomo vivo dalla madre» non potendo «il feto... avere né proprietà, né crediti né debiti». Le prescrizioni dirette a proteggere il «futuro uomo» potevano concernere, dunque, così la tutela della gestazione come la «riserva» ovvero l'«assegnazione» di diritti. Poiché, però, questi non erano configurabili in assenza di un titolare, si rendeva necessario procedere ad una sua artificiale costituzione durante il tempo della gravidanza: il che equivaleva a simulare l'esistenza di un «uomo», cioè il già compiuto verificarsi della nascita di un individuo qualificabile come tale nell'ambito del diritto. La finzione giuridica in rapporto al nascituro si presentava come artificio normativo, il ricorso al quale era consentito al (solo) legislatore per ovviare a particolari esigenze pratiche, come, appunto, rendere ammissibile la riserva di diritti a favore di un destinatario inidoneo ad acquistarli. Savigny perveniva, così, a negare al concepito la caratteristica stessa dell'esistenza nella realtà naturale rilevante per il diritto e ad affermare, ciò nonostante, il possibile sussistere di situazioni giuridiche soggettive a lui riferibili. Posizione contraria all'assimilazione del concepito al nato attraverso la *fictio* si incontra, viceversa, in B. WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette*, trad. C. FADDA-P.E. BENSA, 1, Torino, 1902, 207; 215 s. e nt. 2 fautore della teoria dei «diritti senza soggetto». Il notissimo Studioso, muovendo dal rilievo secondo cui «si trovano diritti, i quali non sono collegati ad un uomo, come a loro soggetto» ed accogliendo senz'altro la caratterizzazione del nascituro quale *mulieris portio*, negò infatti validità alla concezione- da lui riferita senz'altro alle fonti romanistiche – in base alla quale il non nato si considera come già nato, osservando che «se esso non nasce uomo capace di diritto, anche sotto il punto di vista giuridico non è mai stato uomo» Perciò, «se...son devoluti diritti al feto che è nell'utero materno, egli, poiché non è ancora uomo né conseguentemente capace di diritto, non può intanto per verità acquistarli; ma d'altra parte la devoluzione non è nulla, purché il bambino venga poi partorito come uomo capace di diritto; i diritti allora si hanno per devoluti ad un soggetto capace di diritto. Fino alla nascita del bambino essi continuano intanto a sussistere come privi di soggetto, e solo impropriamente possono designarsi come diritti del feto». È tuttavia da considerare che la visione di Windscheid, mentre affermava

colui che si trovava nel ventre materno. Di qui il salto della dottrina fu breve e presto si arrivò a considerare l'art. 339 come limitazione della potestà della madre o vigilanza su di lei nel timore di soppressioni o sostituzioni di parto. Del resto una riprova l'abbiamo già avuta leggendo le considerazioni del Pelosi,⁸⁸ dato che egli fu uno dei primi a ritenere il *curator ventris* "altra limitazione della potestà della madre". Anche l'autorevole dottrina di Cicu,⁸⁹ scrivendo in merito, prese posizione giustificando l'istituto del *curator ventris* solo in quanto volto a tutelare gli interessi dei terzi eredi, *non essendo moralmente necessario provvedere all'amministrazione dei beni del nascituro, in quanto spettante al genitore*.

Il *curator ventris* fu sempre più considerato come una lesione della dignità della donna e della sua libertà personale, e forti furono le pressioni affinché venisse abrogato.

E così, in data 19 maggio 1975, l'articolo 159 della legge 151 intervenne ad abrogare l'art. 339 ed il secondo comma dell'art. 235 della suddetta legge così si esprime: *dalla stessa data «di entrata in vigore» il curatore del nascituro cessa di diritto dal suo ufficio*. La proposta di abrogazione venne richiesta sulla base di un disegno di legge, il n. 10 del 5 giugno 1963, su iniziativa delle senatrici Giuliana Nenni e Tullia Carrettoni Romagnoli.

Il riferimento normativo per giustificare tale iniziativa venne individuato nell'art. 29 della Costituzione che conferisce l'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi implicando *non soltanto la reciprocità dei diritti e dei doveri del marito e della moglie, ma pari dignità e autorità nei riguardi dei figli*. In ossequio a tale principio *la rigorosa tradizione romana della patria potestà, a cui si ispira il codice vigente, non trova oggi alcuna giustificazione nel costume e nella coscienza morale*.

Le senatrici a tal proposito ribadirono il fatto che la donna si trovava con la normativa vigente in uno stato di *netta inferiorità...soprattutto nel suo rapporto con i figli*. E la spia di questo squilibrio a favore del padre viene richiamata con riferimento al *curator ventris* così come regolato nell'art. 339 c.c., in cui «persone non ben identificate, designate con la vaga formula di chiunque vi abbia interesse possono vietare alla madre l'esercizio della patria potestà, chiedendo al tribunale che sia nominato un "curatore per la protezione del nascituro" quando, alla morte del marito, la moglie si trovasse in stato interessante». A tal proposito le stesse senatrici propo-

l'inidoneità del concepito ad essere centro di imputazione di diritti in ragione della sua insussistenza come uomo, prevedeva il retroagire fino al tempo del concepimento delle situazioni giuridiche acquisite con la nascita: concezione, questa, che condusse lo Studioso ad elaborare il concetto di "devoluzione condizionata di diritti".

⁸⁸ A.C. PELOSI, *s.v. Patria potestà*, cit., 600.

⁸⁹ A. CICU, *La filiazione*, in *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1958, 414 ss.

nenti ritennero che per tale disposizione non fosse sufficiente una modifica, bensì ne venne auspicato, insieme ad altre norme, l'abrogazione in coerenza al «principio della parità giuridica e morale tra i coniugi nel rapporto coi figli» cancellando così «dal Codice Civile le formule che più crudamente ricordano una sorpassata condizione di inferiorità femminile».

6. Conclusioni

Credo che nella valutazione della figura del *curator* abbia pesato la confusione che gli interpreti hanno operato, come abbiamo avuto modo di rilevare, tra previsioni relative alla supposizione di parto e previsioni relative alla *cura bonorum*, giacché hanno mescolato la tematica relativa ai diritti patrimoniali del nascituro con l'esistenza del nascituro come individuo, confondendo poi il diritto della donna al *curator ventris* con il diritto della donna a vedere riconosciuto come erede l'individuo in grembo. In questo senso, è stata introdotta nella tematica della cura una questione dottrinale che con essa non ha nulla a che vedere e che possiamo tenere distinta. Infatti, la *cura ventris*, è un qualcosa di diverso dalla *cura bonorum* in senso stretto e presuppone di per sé che il nascituro nasca effettivamente: reca perciò in sé questa condizione implicita⁹⁰.

L'eredità romanistica ha finito così per subire una forma di travisamento tale da far configurare nella presenza del *curator* una sorta di attentato all'autonomia femminile e, per altro verso, alla capacità della donna di tutelare la creatura in grembo.

In realtà si è verificato questo fatto curioso: la fusione giustiniana, operata privilegiando la *cura bonorum*, è stata valutata nell'angolo visuale della *cura ventris*, per la suggestione esercitata sugli interpreti dei numerosi accenni al fatto che l'istituto è previsto a favore di colui *qui in utero est*.

Da ciò è derivata una preoccupazione di carattere generale originata dal timore che l'istituto stesso del curatore al ventre vulnerasse in modo irrimediabile l'autonomia femminile. Si tratta però di una preoccupazione, ripeto, che vale solo in rapporto alla possibile imposizione alla donna di una figura diretta a tutelare la nascita anche contro la volontà della donna:

⁹⁰ Sul punto M.P. BACCARI, *Diritto alla vita tra ius e biotecnologie. 1. La difesa del concepito*, Torino, 2006, 52 s., che spiega l'abrogazione dell'istituto del *curator ventris* «per un insieme di ragioni: la considerazione dell'istituto come limitazione della potestà della madre, anziché come protezione del nascituro oltretutto della madre, con un crescendo fino agli anni '70 del XX secolo, anni di forti rivendicazioni femministe; la confusione, presente già nella dottrina nel XIX secolo, fra istituti assai diversi e nettamente distinti nelle fonti giuridiche: la *cura ventris* e la *custodia partus*».

circostanza, questa, che non ha nessun rapporto con il diverso istituto del *curator bonorum* previsto anzi come strumento di garanzia attivabile dalla donna stessa. La confusione, dunque, è nata dalla indebita commistione tra *cura ventris*, *cura bonorum* e *custodes*.

Il legislatore si è preoccupato di accentuare il travisamento subito dalla tradizione romanistica prevedendo la possibilità che la richiesta del *curator* provenisse dal PM o da qualunque persona interessata, in netto contrasto, come abbiamo ormai avuto modo più volte di dire, con il diritto romano.

Con ciò l'istituto ha finito per snaturarsi rispetto alla sua tradizione, ponendo a proprio fondamento indiretto un interesse pubblico al verificarsi della nascita: circostanza, questa, chiaramente incompatibile con le istanze moderne soprattutto provenienti dal mondo femminile⁹¹.

Nutro la speranza di aver evidenziato, da un lato, la diversa funzione ed utilità che la *cura* e la *custodia ventris* hanno esercitato nel diritto romano particolarmente sensibile al riguardo delle aspettative riservate al nascituro e dall'altro i riflessi nel diritto attuale della *cura ventris* conclusisi con la sua abrogazione nata con ogni probabilità dalla rilevanza pubblica che tale istituto a partire dal 1942 è andato a rivestire, dal momento che venne coinvolto, per la decisione della nomina, un magistrato indicato nel Pubblico Ministero.

Sicuramente una tale formula ha comportato un complessivo stravolgimento e snaturamento dell'istituto prestando il fianco alla strumentalizzazione dello stesso.

⁹¹ C.L. DALAI, *Un'appropriazione indebita, l'uso del corpo della donna nella nuova legge sulla procreazione medicalmente assistita*, tratto da www.universitàdelledonne.it, in cui ancora una volta si sottolinea il fatto che «La possibilità di separare fin dal concepimento il figlio dalla madre, sia pure sotto il profilo della legge, significa introdurre nell'inquietante in distinzione originaria lo sguardo vigilante di un terzo, quel "*curator ventris*" che inaugura in modo più visibile di quanto sia stato fino a oggi il controllo della sfera pubblica sulla fertilità femminile». Da *Umanità Nova* n. 41 del 14 dicembre 2003/, *procreazione assistita: una legge contro le donne. In nome del padre del figlio e dello spirito santo*, Rosaria Polita, criticando l'articolo 1 della legge 40 allora in fieri, considera che «se per legge i diritti dell'embrione (cioè dell'ovulo fecondato) e quelli della madre sono distinti e potrebbero anche essere contrapposti, quali dei due avrà il prevalere sull'altro? Quale *curator ventris* si intrometterà nelle pance delle donne per difendere un diritto alla vita che poi sarà continuamente negato dal momento in cui vedrà la luce». Veramente non si può negare che l'iter di approvazione della legge 40 abbia scatenato aspre critiche. Un'altra testimonianza ci viene da *Collettivo femminista Rossofuoco. Fermiamo l'approvazione della legge sulla procreazione medicalmente assistita*, tratto da <http://italy.indymedia.org>, che a proposito della dicitura dell'art. 1 della citata legge... «*assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito*» teme l'introduzione (effettivamente discussa) «di una nuova figura, quella del *curator ventris* che tuteli l'embrione nella pancia della mamma così come un giudice tutela oggi il minore da genitori incapaci o in qualche modo inadeguati».

Volumi pubblicati

1. V. CASAMASSIMA, *L'opposizione in Parlamento. Le esperienze britannica e italiana a confronto*, 2013, pp. XXII-546.
2. F. BIONDI DAL MONTE, *Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali*, 2013, pp. XVI-320.
3. AA.VV., *Libertà dal carcere, libertà nel carcere*, 2013, pp. XXVIII-452.
4. AA.VV., *Internet e Costituzione*, 2014, pp. X-374.
5. F. AZZARRI, *Res perit domino e diritto europeo. La frantumazione del dogma*, 2014, pp. XVIII-446.
6. C. MURGO, *Il tempo e i diritti. Criticità dell'istituto della prescrizione tra norme interne e fonti europee*, 2014, pp. XII-292.
7. E. NAVARRETTA (a cura di), *La metafora delle fonti e il diritto privato europeo. Giornate di studio per Umberto Breccia*, Pisa, 17-18 ottobre 2013, 2015, pp. XVI-224.
8. M. NISTICÒ, *L'interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato. Contributo al dibattito sui confini della giurisdizione*, 2015, pp. XIV-326.
9. AA.VV., *Stupefacenti e diritto penale: un rapporto di non lieve entità*, a cura di G. MORGANTE, 2015, pp. XII-276.
10. M. PASSALACQUA (a cura di), *Il «disordine» dei servizi pubblici locali. Dalla promozione del mercato ai vincoli di finanza pubblica*, 2015, pp. XVIII-398.
11. C. FAVILLI, *La responsabilità adeguata alla famiglia*, 2015, pp. XVI-528.
12. L. PASQUALI, *Multilinguismo negli atti normativi internazionali e necessità di soluzioni interpretative differenziate*, 2016, pp. X-198.
13. M. DEL CHICCA, *La pirateria marittima. Evoluzione di un crimine antico*, 2016, pp. X-294.
14. G. DE FRANCESCO-E. MARZADURI (a cura di), *Il reato lungo gli impervi sentieri del processo*, Atti dell'Incontro di studi svoltosi a Pisa il 26 febbraio 2016, 2016, pp. X-222.
15. A. LANDI-A. PETRUCCI (a cura di), *Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia della cultura giuridica*, vol. I, *La prospettiva storica*, 2016, pp. X-242.
16. I. BELLONI-T. GRECO-L. MILAZZO (a cura di), *Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia della cultura giuridica*, vol. II, *La prospettiva filosofica: teorie dei diritti e questioni di fine vita*, 2016, pp. XII-164.

17. A. FIORITTO (a cura di), *Nuove forme e nuove discipline del partenariato pubblico privato*, 2016, pp. XIV-490.
18. A. LANDI, *Dalla gratuità necessaria alla presunzione di onerosità*, I, *Il mutuo ad interesse dal tardo Diritto comune alla codificazione civile italiana del 1865*, 2017, pp. VIII-160.
19. A.M. CALAMIA (a cura di), *L'abuso del diritto. Casi scelti tra principi, regole e giurisprudenza*, 2017, pp. XII-276.
20. C. NAPOLI, *Spoils system e Costituzione. Contributo allo studio dei rapporti tra politica ed amministrazione*, 2017, pp. X-218.
21. C.J. PIERNAS-L. PASQUALI-F.P. VIVES (edited by), *Solidarity and Protection of Individuals in E.U. Law. Addressing new challenges of the Union*, 2017, pp. XVIII-326.

Nuova Serie

Monografie

22. G. DONADIO, *Modelli e questioni di diritto contrattuale antidiscriminatorio*, 2017, pp. X-214.
23. A. CASSARINO, *Il vocare in tributum nelle fonti classiche e bizantine*, 2018, pp. X-214.
24. E. BACCIARDI, *Il recesso del consumatore nell'orizzonte delle scienze comportamentali*, 2019, pp. VIII-256.
25. A. GRILLONE, *La gestione immobiliare urbana tra la tarda Repubblica e l'età dei Severi. Profili giuridici*, con prefazione di Luigi Capogrossi Colognesi, 2019, pp. XVIII-246.
26. M. PEDONE, *Per argentarium solve. Ricerche sul receptum argentarii*, 2020, pp. X-198.
27. F. PROCCHI, *Profili giuridici delle insulae a Roma antica. I. Contesto urbano, esigenze abitative ed investimenti immobiliari tra tarda Repubblica ed Alto impero*, 2020, pp. XXIV-248.
28. C. ANGIOLINI, *Lo statuto dei dati personali. Uno studio a partire dalla nozione di bene*, 2020, pp. XII-252.
29. G. DONADIO, *Gli accordi per la crisi di coppia tra autonomia e giustizia*, 2020, pp. X-206.
30. G. FAMIGLIETTI, *Il richiedente protezione internazionale davanti ai suoi "giudici"*, 2021, pp. X-294.
31. S. CAMPANELLA, *Malattia psichiatrica e pericolosità sociale: tra sistema penale e servizi sanitari*, 2021, pp. X-390.

32. A. PETRUCCI, *Organizzazione ed esercizio delle attività economiche nell'esperienza giuridica romana. I dati delle fonti e le più recenti vedute dei moderni*, 2021, pp. VIII-312.
33. M. MONTI, *Federalismo disintegrativo? Secessione e asimmetria in Italia e Spagna*, 2021, pp. VIII-456.
34. D. PERRONE, *La prognosi postuma tra distorsioni cognitive e software predittivi. Limiti e possibilità del ricorso alla "giustizia digitale integrata" in sede di accertamento della colpa*, 2021, pp. X-142.
35. A. MONTESANO, *Le assicurazioni marittime obbligatorie. Blue cards e attività di certificazione*, 2023, pp. XII-260.
36. G. BATTAGLIA, *Amici curiae e giudizio incidentale sulle leggi. Contributo allo studio della recente "apertura" della Corte, anche nella prospettiva della tutela multilivello dei diritti*, 2024, pp. XVI-232.
37. F. NUGNES, *Povertà abitativa e Costituzione. Nuovi itinerari di ricerca*, 2024, pp. VI-282.
38. G. SPANÒ, *Un modello islamico? Sistemi e paradigmi macro-comparati oltre la Rule of (Traditional) Law*, 2024, pp. VI-226.

Saggi e ricerche

1. E. NAVARRETTA, *Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica*, 2017, pp. XVI-228.
2. E. NAVARRETTA (a cura di), *Effettività e Drittwirkung nelle discipline di settore. Diritti civili, diritti sociali, diritto al cibo e alla sicurezza alimentare*, 2017, pp. VI-298.
3. M. PASSALACQUA-B. POZZO (a cura di), *Diritto e rigenerazione dei Brownfields. Amministrazione, obblighi civilistici, tutele*, 2019, pp. XXXII-744.
4. A. PETRUCCI (a cura di), *I rapporti fiduciari: temi e problemi*, 2020, pp. XVIII-382.
5. A. MONTESANO (a cura di), *Sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente marino nelle Bocche di Bonifacio*, 2021, pp. XIV-322.
6. A. MONTESANO (a cura di), *Concessioni e trasporti. Procedure di affidamento e attività di vigilanza sulla gestione concessoria*, 2024, pp. VIII-176.
7. A. CASSARINO (a cura di), *Morte, discendenza, eredità. Una storia umana tra natura, cultura e diritto*, 2024, pp. VIII-232.

Atti di Convegno

1. E. NAVARRETTA (a cura di), *Effettività e Drittwirkung: idee a confronto. Atti del convegno di Pisa, 24-25 febbraio 2017*, 2017, pp. X-254.

2. A. PERTICI-M. TRAPANI (a cura di), *La prevenzione della corruzione. Quadro normativo e strumenti di un sistema in evoluzione*. Atti del convegno di Pisa, 5 ottobre 2018, 2019, pp. XIV-266.
3. G. DE FRANCESCO-A. GARGANI-D. NOTARO-A. VALLINI (a cura di), *La tutela della persona umana. Dignità, salute, scelte di libertà (per Francesco Palazzo)*, Atti del Convegno di Pisa, 12 ottobre 2018, 2019, pp. XXII-282.
4. G. DE FRANCESCO-A. GARGANI-E. MARZADURI-D. NOTARO (a cura di), *Istanze di deflazione tra coerenza dogmatica, funzionalità applicativa e principi di garanzia*, Atti dell'incontro di studi di Pisa, 22 marzo 2019, 2020, pp. X-246.
5. V. PINTO (a cura di), *Crisi di impresa e continuità aziendale: problemi e prospettive*, Atti dell'incontro di studi, Pisa, 7 febbraio 2020, 2020, pp. X-190.
6. E. NAVARRETTA (a cura di), *La funzione delle norme generali sui contratti e sugli atti di autonomia privata. Prospettive di riforma del Codice civile*, Atti del Convegno, Pisa, 29, 30 novembre e 1° dicembre 2018, 2021, pp. XII-428.
7. M. BEVILACQUA-L. NOTARO-G. PROFETA-L. RICCI-A. SAVARINO (a cura di), *Malattia psichiatrica e pericolosità sociale. Tra sistema penale e servizi sanitari*, Atti del Convegno di Pisa, 16-17 ottobre 2020, 2021, pp. XXVIII-324.
- 8/I. E. NAVARRETTA-L. RICCI-A. VALLINI (a cura di), *Il potere della tecnica e la funzione del diritto: un'analisi interdisciplinare di blockchain*, vol. I, Blockchain, democrazia e tutela dei diritti fondamentali, Atti del ciclo di seminari, Pisa, 18 dicembre 2020-30 aprile 2021, 2021, pp. XIV-226.
- 8/II. E. NAVARRETTA-L. RICCI-A. VALLINI (a cura di), *Il potere della tecnica e la funzione del diritto: un'analisi interdisciplinare di blockchain*, vol. II, Blockchain, mercato e circolazione della ricchezza, Atti del ciclo di seminari, Pisa, 18 dicembre 2020-30 aprile 2021, 2021, pp. X-262.
9. F. DAL CANTO-A. SPERTI (a cura di), *Gli strumenti di analisi e di valutazione delle politiche pubbliche*, Atti della giornata di studio svoltasi a Pisa l'11 giugno 2021, 2022, pp. XII-164.
10. A. BARTALENA-L. DELLA TOMMASINA-G. IERMANO-L. SPATARO (a cura di), *Enhancing Sustainable Transport. Interdisciplinary Issues*, 2022, pp. X-294.
11. P. ALBI (a cura di), *Salario minimo e salario giusto*, 2023, pp. XXVI-374.

Finito di stampare
nel mese di dicembre 2024
da Stampatre s.r.l., Torino

€ 37,00

